

# Genere, populismo e regressione democratica: la politicizzazione della *Convenzione di Istanbul* in Europa Centro-Orientale

Susanna Mancini\*

GENDER, POPULISM AND DEMOCRATIC REGRESSION: THE POLITICIZATION OF THE ISTANBUL CONVENTION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

ABSTRACT: The article examines the emblematic case of the Istanbul Convention – a Council of Europe treaty aimed at preventing and combating violence against women – which in all Central and Eastern European (CEE) countries has been the subject of deliberate distortion campaigns carried out by illiberal and populist actors. These actors have presented it as part of an alleged project by Western European elites to enforce “gender ideology,” promote LGBTQ+ rights, and undermine state sovereignty. This narrative, constructed through the strategic use of moral, cultural, and legal categories, has transformed an instrument designed to protect human rights into a symbol of “Western interference,” thereby contributing to the delegitimization of both international cooperation on gender equality and the authority of European institutions themselves.

KEYWORDS: gender-based violence; anti-stereotype approach; constitutional courts; anti-gender mobilization; European Union; populism; illiberalism; human rights law

ABSTRACT: L’articolo analizza il caso emblematico della *Convenzione di Istanbul* – un trattato del Consiglio d’Europa volto alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne – che nella totalità dei paesi dell’Europa centrale e orientale è stato oggetto di deliberate campagne distorsive ad opera di attori illiberali e populistici, che ne hanno rappresentato contenuti e finalità come parte integrante di un presunto progetto delle élite dell’Europa occidentale volto a imporre la “ideologia di genere”, la promozione dei diritti LGBTQ+ e come una minaccia alla sovranità statale. Questa narrazione, costruita mediante un uso strategico di categorie morali, culturali e giuridiche, ha trasformato uno strumento di tutela dei diritti umani in un simbolo di “ingerenza occidentale”, contribuendo a delegittimare sia la cooperazione internazionale in materia di parità di genere, sia la stessa autorità delle istituzioni europee.

PAROLE CHIAVE: violenza di genere; approccio anti-stereotipo; corti costituzionali; mobilitazione anti-gender; Unione Europea; populismo, illiberalismo; diritti umani

\* Professoressa Ordinaria di Diritto Pubblico Comparato, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Bologna.  
Mail: [susanna.mancini@unibo.it](mailto:susanna.mancini@unibo.it). Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

SOMMARIO: 1. Introduzione: anti-genderismo e populismo in Europa Centro-Orientale – 2. La genesi dell'opposizione alla *Convenzione di Istanbul*: il nesso tra violenza, complementarità e matrimonio tra persone dello stesso sesso alla luce della dottrina anti-stereotipo – 3. Le campagne anti-*Convenzione di Istanbul*: dalla firma al boicottaggio della ratifica – 4. L'anti-genderismo come minaccia al diritto internazionale e all'ordinamento giuridico dell'Unione Europea – 5. L'anti-genderismo alla prova della giurisprudenza costituzionale – 6. Anti-genderismo e populismo securitario: una sfida per l'Unione Europea.

## 1. Introduzione: anti-genderismo e populismo in Europa Centro-Orientale

Il 30 ottobre 2025 il Parlamento lettone (*Saeima*) ha dato il via libera ad un disegno di legge per denunciare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come *Convenzione di Istanbul*<sup>1</sup>.

A promuovere la mozione è stato il partito di estrema destra *Latvia First*, secondo cui «La *Convenzione di Istanbul* è un prodotto del femminismo radicale»<sup>2</sup>, imposto dall'Europa, un affronto alla «famiglia naturale» a favore dell'«ideologia di genere con più sessi»<sup>3</sup>.

Una settimana dopo il voto, tuttavia, a fronte di una massiccia mobilitazione contro la denuncia della Convenzione, il Presidente della Repubblica Edgars Rinkēvičs ha rinviato il disegno di legge all'assemblea, sollevando tra l'altro il timore che la decisione minasse la credibilità del paese baltico nell'Unione Europea, il suo impegno a rispettare gli obblighi internazionali, e la stessa architettura comune dello stato di diritto in Europa. La *Saeima* ha così deciso di non riapprovare il testo, ma di rinviare la questione al novembre 2026, un mese dopo le prossime elezioni legislative.

Il voto di novembre ha gettato luce sull'emergere di una nuova ed inquietante dinamica politica in Lettonia, frutto della sempre più rilevante ingerenza russa nei processi politici dei paesi baltici<sup>4</sup>. Tradizionalmente, in Lettonia la polarizzazione politica è stata caratterizzata dalla cooperazione tra i cosiddetti “partiti lettoni” – che spaziano dai nazionalisti ai liberali, nonostante le differenze ideologiche – contro le formazioni che rappresentano la comunità russa. A favore della denuncia hanno invece votato congiuntamente nazionalisti e populistici lettoni e il partito della minoranza russa, a dimostrazione del fatto che, nonostante le profonde divisioni interne, le forze socialmente conservatrici ed anti-europee sono oggi motivate ad agire collettivamente. Le divisioni ideologiche – piuttosto che la tradizionale frattura etnica – sembrano dunque in grado di giocare un ruolo sempre più rilevante nel plasmare il panorama

<sup>1</sup> Per una panoramica della Convenzione cfr. S. DE VIDO, M. FRULLI, *Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence A Commentary on the Istanbul Convention*, Cheltenham, 2023. Per un'analisi degli strumenti europei di lotta alla violenza di genere cfr. E. BRODEALĂ, S. ŞUTEU *Violence Against Women under European Human Rights Law. From Supranational Standards to National Realities*, Cheltenham, 2024.

<sup>2</sup> V. GENOVESE et al., *Latvia 'will have to respect' rules protecting women even if it quits Istanbul Convention*, in *Euronews*, <https://www.euronews.com/2025/10/31/latvia-will-have-to-respect-rules-protecting-women-even-if-it-quits-istanbul-convention>, (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>3</sup> P. KIRBY, *Latvian vote to pull out of treaty on protecting women from violence prompts outcry*, in *BBC*, 31 Ottobre 2025, <https://www.bbc.com/news/articles/cn09x7jpvw7o> (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>4</sup> I. MATSIUK, *The Kremlin Shadow: Strategies and Tactics of Russian Interference in the Baltic States Election*, in *Blue Europe*, 3 Settembre 2025, <https://www.blue-europe.eu/analysis-en/full-reports/the-kremlins-shadow-strategy-and-tactics-of-russian-interference-in-the-baltic-states-elections/> (ultimo accesso 25/10/2025).



politico lettone<sup>5</sup>. Vi è da scommettere, quindi, che la campagna elettorale del 2026 si concentrerà su questioni di natura ideologica, nonostante l'urgente necessità di affrontare le sfide economiche e sociali del paese. I partiti di orientamento conservatore – sia appartenenti all'area tradizionale sia a quella anti-establishment, insieme a quelli rappresentanti la minoranza russa – tenderanno a costruire la campagna elettorale attorno ai temi della “difesa dei valori tradizionali”, contro l'“ideologia di genere” imposta dall'Europa. Al contrario, i partiti progressisti e le formazioni liberali minori enfatizzeranno l'adesione ai valori europei, l'allineamento con l'Occidente e la tutela dei diritti umani<sup>6</sup>.

La dinamica lettone non è un caso isolato in Europa Centro Orientale. Insieme ad altri sei paesi dell'area (Lituania, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia e Bulgaria), la Lettonia ha tenuto in stallo per anni l'adesione dell'Unione Europea alla *Convenzione di Istanbul*, fino a quando la Corte di Giustizia ha affermato la capacità della UE di procedere alla ratifica anche in assenza di un consenso unanime degli Stati membri<sup>7</sup>.

Il caso lettone è piuttosto soltanto l'ultimo capitolo della crociata, ormai più che decennale, che attori e movimenti reazionari antieuropei portano avanti contro la *Convenzione di Istanbul*, caratterizzandola come il cavallo di Troia che tragherà l'“ideologia gender” in Europa Centro-Orientale. Un intero trattato sui diritti umani è stato così oggetto di una vera e propria cattura discorsiva, il suo scopo palesemente travisato e presentato come parte integrante di un presunto tentativo delle élite dell'Europa occidentale di corrompere le più tradizionali società centro-orientali, scardinando il ruolo della famiglia tradizionale ed imponendo il riconoscimento del matrimonio omosessuale e delle identità transgender. Questa narrazione, costruita mediante un uso strategico di categorie morali, culturali e giuridiche, ha trasformato uno strumento di tutela dei diritti umani in simbolo di ingerenza occidentale, contribuendo a delegittimare sia la cooperazione internazionale in materia di parità di genere, sia la stessa autorità delle istituzioni europee. La crociata anti *Convenzione di Istanbul* dà anche la misura di come sia mutato il clima che circonda i temi legati all'uguaglianza di genere nell'ultimo ventennio. Nel 1994, infatti, entrò in vigore la Convenzione Interamericana<sup>8</sup> sulla prevenzione, la punizione e l'eliminazione della violenza contro le donne, senza suscitare opposizione. Una tale differenza di ricezione, a fronte di testi in larga misura sovrapponibili, ben evidenzia il deterioramento del dibattito odierno sui diritti delle donne, sotto la pressione di attori transnazionali capaci di articolare un discorso normativo alternativo fondato sulla difesa della “tradizione” e della “sovranità morale” degli Stati.

<sup>5</sup> B. CHMIELEWSKI, *Latvia's governing coalition is falling apart: a dispute over the Istanbul Convention*, in *OSW Center for Eastern Studies*, <https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2025-11-06/latvias-governing-coalition-falling-apart-a-dispute-over-istanbul> (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> R. KUJAR, D. PATERNOTTE, *Anti-Gender Campaigns in Europe: Mobilizing against Equality*. Lanham, 2017, 5.

<sup>8</sup> Su cui cfr. C. BETTINGER LOPEZ, *Violence Against Women: Normative Developments in the Inter-American Human Rights System*, Abingdon, 2018. Un'interessante comparazione tra la Convenzione di Istanbul e quella di Belem do parà è offerta da M. KIMELBLATT, *Reducing Harmful Effects of Machismo Culture on Latin American Domestic Violence Laws: Amending the Convention of Belem Do Para to Resemble the Istanbul Convention*, in *George Washington International Law Review*, 49(2), 2016, 405-440, la quale propone che l'OAS adotti emendamenti alla Convenzione Interamericana sulla falsariga delle disposizioni più protettive della Convenzione di Istanbul: la definizione più ampia della violenza, le disposizioni volte a incentivare la denuncia della violenza domestica; un monitoraggio più rigoroso dell'attuazione statale; e una riduzione delle possibilità per gli Stati di eludere l'attuazione attraverso riserve.

Queste narrative si inquadrano nel contesto dell'attivismo "anti-gender", un termine che indicava inizialmente l'opposizione al femminismo, ai diritti LGBTQ+ e alle teorie *queer*, che decostruiscono i presupposti essenzialisti e naturalistici su genere e sessualità<sup>9</sup>. Con il tempo, tuttavia, l'anti-genderismo ha acquisito una notevole rilevanza in diverse regioni, tra cui in particolare l'Europa Centro-Orientale, trasformandosi in una «colla simbolica» capace di raggruppare un'ampia gamma di attori illiberali e populistici, a cui fornisce un discorso unificante nonostante interessi altrimenti frammentati<sup>10</sup>. In questo contesto, il termine *gender* è divenuto un campo di battaglia, attraverso il quale si articolano più ampie critiche alla democrazia liberale, alla globalizzazione, alle norme democratiche e ai sistemi dei diritti umani<sup>11</sup>.

La retorica anti-gender trova una forte affinità con le strategie e i discorsi populistici su più livelli. Da un lato, infatti, essa esercita un forte richiamo emotivo che consente agli attori populistici e illiberali di alimentare il panico morale e di proporsi come difensori dell'ordine sociale tradizionale. Dall'altro lato, come sottolinea Ivan Tranfić, sia le narrative anti-gender che quelle populiste si fondano su logiche binarie e dicotomiche concettualmente affini, che si rafforzano reciprocamente<sup>12</sup>. Le relazioni di genere eteronormative e gerarchiche – spesso sostenute dalla concezione cattolica della complementarità sessuale<sup>13</sup> – rinforzano le dicotomie essenzialiste del genere, e si integrano, al contempo, nelle costruzioni populiste dell'antagonismo sociale. In questo contesto, "il popolo" viene idealmente esaltato, ma anche caratterizzato come vittima di presunti gruppi devianti, tra cui le minoranze sessuali e le lobby femministe, rappresentate come attori elitari che minano l'ordine di genere tradizionale. La gerarchia di genere, che privilegia la mascolinità eterosessuale, viene sostenuta e naturalizzata dalla retorica populista, ed assunta a realtà immutabile che caratterizza i rapporti familiari e sociali<sup>14</sup>. In un'analoga guisa, il populismo sacralizza la nozione di "popolo", presentando le divisioni sociali come immutabili e assolute, a sostegno della costruzione di un immaginario sociale che viene presentato come una realtà incontestabile, normativa e regolante della vita sociale<sup>15</sup>.

<sup>9</sup> W. GRZEBALSKA, E. KOVÁTS, A. PETŐ, *Gender as Symbolic Glue: How 'Gender' Became an Umbrella Term for the Rejection of the (Neo)Liberal Order*, in *Breaking Feminism*, 2018, 32-38.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> M. CAMPANA, R. MISKOLCI, "Gender Ideology": notes for the genealogy of a contemporary moral panic, in *Revista Sociedade e Estado*, 32(3), 2017, 723.

<sup>12</sup> I. TRANFIĆ, *Framing 'gender ideology': religious populism in the Croatian Catholic Church*, in *Identities*, 29(4), 2022, 466-482.

<sup>13</sup> Congregazione per l'Educazione Cattolica, *Maschio e femmina li creò. Per una via di dialogo sulla questione del gender nell'educazione*, Città del Vaticano, 2019, 13 ss.: «Nella tradizione ermeneutico-fenomenologica sia la distinzione che la complementarità sessuale vengono interpretate in chiave simbolica e metaforica. La differenza sessuale costituisce, nella relazione, l'identità personale sia in senso orizzontale (diadico: uomo-donna) che in senso verticale (triadico: uomo-donna-Dio), sia nell'ambito della relazione interpersonale uomo-donna (io/tu) che nell'ambito della relazione familiare (tu/io/noi). La formazione dell'identità si basa proprio sull'alterità: nel confronto immediato con il "tu" diverso da me riconosco l'essenza del mio "io". La differenza è la condizione della cognizione in generale, e della conoscenza dell'identità. Nella famiglia il confronto con la madre e il padre facilita il bambino nell'elaborazione della propria identità/differenza sessuale. Le teorie psicoanalitiche mostrano il valore tripolare del rapporto genitori/figlio, asserendo che l'identità sessuale emerge pienamente soltanto nel confronto sinergico della differenziazione sessuale».

<sup>14</sup> I. TRANFIĆ, *op. cit.*, 4 ss.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Se, dunque, l'emergere dell'anti-genderismo nell'Europa centro-orientale rappresenta una conseguenza diretta dell'ascesa del populismo e dell'illiberalismo, le dinamiche che ne hanno favorito la diffusione devono essere analizzate anche alla luce delle asimmetrie strutturali che hanno contraddistinto il processo di integrazione europea, storicamente segnato da un marcato eurocentrismo occidentale. Un'impostazione, questa, che ha finito con il marginalizzare le specificità politiche e culturali della regione centro-orientale, alimentando percezioni di perifericità e forme di resistenza simbolica e politica. Secondo l'analisi di Eszter Kováts<sup>16</sup>, nei paesi dell'Europa centro-orientale la legislazione su uguaglianza di genere e il diritto antidiscriminatorio sono stati adottati in risposta a condizionalità esterne, durante il processo di adesione all'UE, più che attraverso un'elaborazione democratica interna. Analogamente, la successiva istituzionalizzazione del *gender mainstreaming* – specialmente tramite i programmi del Fondo Sociale Europeo – ha seguito modalità *top-down*, spesso percepite come forme di ingerenza, talvolta paragonate addirittura all'imposizione del comunismo<sup>17</sup>. A ciò si aggiunge la relazione strutturalmente asimmetrica tra Est e Ovest nel lavoro di cura: i progressi occidentali in materia di uguaglianza di genere dipendono, almeno in parte, dalla riallocazione transnazionale del lavoro di cura, svolto in misura sproporzionata da donne migranti provenienti dall'Europa centrale e orientale<sup>18</sup>. Tale dinamica alimenta accuse di ipocrisia e neocolonialismo nei confronti dei modelli occidentali di politiche di genere e getta ombre sulla loro esportabilità nei sistemi dell'Est.

Occorre inoltre considerare la relativa estraneità degli studi di genere nei paesi dell'Europa centro-orientale che, a differenza di quelli dell'Europa occidentale, non avevano conosciuto né una svolta costruttivista nelle scienze sociali né l'emergere di movimenti femministi di forte impatto<sup>19</sup>. In larga misura, tali studi si sono sviluppati solo a partire dagli anni Novanta, sulla base di cornici intellettuali e finanziarie di matrice occidentale, le quali hanno esercitato un'influenza significativa nell'orientare la ricerca, le metodologie e le configurazioni istituzionali del settore. Gli studi di genere hanno quindi finito per rappresentare più un segnale di allineamento con le norme liberali occidentali che un'occasione di confronto critico con le dinamiche di genere locali, offrendo così terreno fertile per le mobilitazioni anti-gender, che presentano l'uguaglianza di genere come un elemento culturalmente estraneo<sup>20</sup>. Infine, un ulteriore elemento di tensione riguarda la costruzione dell'UE come "comunità di valori", nella quale il sostegno ai diritti sessuali e riproduttivi è divenuto un marker identitario della "europeità" normativa. Ciò contribuisce a consolidare gerarchie intra-europee, relegando simbolicamente gli Stati della regione a membri culturalmente arretrati<sup>21</sup>.

In questo contesto, osserva Kováts, l'anti-genderismo ha assunto un ruolo strategico nel contestare l'egemonia liberale occidentale e nel rinegoziare la posizione della regione nello spazio europeo e globale. I movimenti anti-gender dell'Europa centro-orientale sono divenuti attori influenti nel panorama transnazionale, elaborando un discorso civilizzazionista che difende un presunto patrimonio cristiano-

<sup>16</sup> E. KOVÁTS, *Anti-gender politics in East-Central Europe. Right-wing defiance to West-Eurocentrism*, in *GENDER – Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft*, 131, 76-90, 81 ss.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

tradizionale comune, minacciato dalle norme liberali su genere e sessualità<sup>22</sup>. Questo quadro ideologico integra opposizione ai diritti LGBTQ+, politiche pronataliste e sentimenti anti-immigrazione, delineando un'identità politica che trascende la tradizionale frattura Est-Ovest<sup>23</sup>.

Nell'ambito di queste dinamiche intra-europee, la contestazione dei diritti delle donne (anche a non subire violenza) e delle minoranze sessuali rappresenta un nodo cruciale e costituisce uno dei principali terreni di conflitto su cui le forze anti-gender conducono le battaglie più significative. In tale contesto, queste forze non si limitano a contestare i diritti, ma mirano, piuttosto, a "colonizzarne" il linguaggio, per sovvertirne la funzione originariamente emancipatoria<sup>24</sup>. Questo avviene attraverso l'appropriazione del lessico dei diritti, l'occupazione dello spazio discorsivo tipico del linguaggio dei diritti umani, la sostituzione del loro contenuto con interpretazioni restrittive o identitarie e il tentativo di imporre queste reinterpretazioni sia nel dibattito pubblico sia nelle istituzioni<sup>25</sup>. Così, solo per citare gli esempi più diffusi, i diritti riproduttivi sono riconfigurati come il diritto alla maternità, il welfare come i diritti della famiglia tradizionale, i diritti dei minori allo sviluppo come quello ad «un'identità conforme al loro sesso alla nascita» e «all'educazione in accordo con i valori basati [...] sulla cultura cristiana»<sup>26</sup>. Il caso della *Convenzione di Istanbul* è emblematico di queste dinamiche. Il trattato, infatti, è stato presentato da forze illiberali e populiste antieuropee, come formalmente volto a contrastare la violenza sulle donne, ma in realtà voluto dall'Europa per promuovere le istanze delle minoranze sessuali, a loro volta caratterizzate come minaccia per i diritti della famiglia tradizionale e dei minori.

Le pagine che seguono ricostruiscono la genesi delle reazioni alla *Convenzione di Istanbul* in Europa centro-orientale e analizzano le strategie e gli argomenti delle campagne anti-Convenzione, con particolare attenzione all'efficacia di questa mobilitazione nel plasmare o meno il diritto costituzionale interno e i sistemi europei dei diritti umani. Si mostrerà così come le campagne distorsive del significato e dello scopo della *Convenzione di Istanbul* non siano sfociate solo in svariate forme di resistenza istituzionale e politica, ma anche in mancate ratifiche, proposte alternative e, nel caso della Turchia, nella denuncia del trattato. In cinque ordinamenti – Lituania, Lettonia, Moldavia, Romania e Bulgaria – le campagne contro la *Convenzione di Istanbul* hanno condotto a decisioni delle rispettive Corti costituzionali, che si sono così confrontate direttamente con gli argomenti avanzati dagli attori anti-gender.

## 2. La genesi dell'opposizione alla *Convenzione di Istanbul*: il nesso tra violenza, complementarietà e matrimonio tra persone dello stesso sesso alla luce della dottrina anti-stereotipo

La Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul nel 2011, riconosce la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione fondata sul genere (art. 3). Il trattato evidenzia così il nesso strutturale tra la violenza, la subordinazione e la discriminazione delle donne e stabilisce standard speci-

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> S. MANCINI, *La riconfigurazione illiberale dei diritti. Dalla contestazione alla colonizzazione*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*.

<sup>25</sup> S. MANCINI, N. PALAZZO, *The Body of the Nation: Illiberalism and Gender*, in S. HOLMES, A. SAJO, R. UITZ (a cura di), *Routledge Handbook of Illiberalism*, Abingdon, 2022, 403-422.

<sup>26</sup> Articolo XVI(1) della Legge Fondamentale Ungherese, (emendato dal XV Emendamento del 2025) (T/11152).



fici per contrastare questi fenomeni, tra cui l'obbligo per gli Stati di investire nell'istruzione. La *Convenzione di Istanbul* definisce il termine *genere* come «i ruoli, i comportamenti, le attività e gli attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per le donne e per gli uomini» (art. 3, lett. c). Una definizione, questa, che non sostituisce la nozione biologica di “sesso”, né le definizioni di “donna” e “uomo”, ma evidenzia, piuttosto, come la disuguaglianza e la violenza non abbiano origine da differenze biologiche, ma da preconcetti relativi alle caratteristiche o ai ruoli assegnati alle donne, che ne limitano l'autonomia. La Convenzione colloca pertanto l'eliminazione della violenza contro le donne e della violenza domestica nel più ampio quadro dell'*empowerment* femminile e del progresso verso una piena uguaglianza tra donne e uomini. Inizialmente, la Convenzione fu accolta come uno strumento ambizioso e quantomai necessario per affrontare la violenza di genere, un fenomeno che, nei paesi membri del Consiglio d'Europa, tocca ogni anno milioni di donne. Dai dati del 2024 emerge infatti una realtà drammatica: una donna su tre subisce violenza; una su sei è vittima di violenza sessuale; una su cinque di violenza in ambito domestico; una su tre soffre violenza sul luogo di lavoro; e solo una su otto denuncia l'accaduto<sup>27</sup>.

A un decennio dalla sua adozione, tuttavia, la Convenzione è divenuta oggetto di controversie e attacchi soprattutto, come accennato più sopra, in Europa centrale e orientale e in Turchia, dove campagne di disinformazione promosse da attori politici e sociali di orientamento illiberale e populista sono riusciti a trasformarla in una minaccia ai valori e alle strutture delle società tradizionali. Le narrative anti *Convenzione di Istanbul* si fondano, in linea generale, su quattro linee argomentative. In primo luogo, l'uso del termine “genere” come costruzione sociale promuoverebbe “ideologie di genere” dannose e metterebbe in discussione il concetto binario di sesso. In secondo luogo, l'uso di termini quali “violenza domestica”, “genere” o “violenza contro le donne” per contrastare gli stereotipi di genere rappresenterebbe una minaccia per la concezione tradizionale e religiosa della famiglia “naturale”, e condurrebbe necessariamente all'introduzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, di modelli di istruzione perniciosi e di nuovi criteri di riconoscimento dello status di rifugiato basati sull'identità di genere. Terzo, l'appello della Convenzione a porre fine ai comportamenti e alle pratiche tradizionali discriminatorie nei confronti delle donne costituirebbe un'ingerenza nelle consuetudini e tradizioni locali<sup>28</sup>. Infine, in alcuni Paesi, sono stati sollevati timori anche circa l'impatto potenziale del meccanismo di monitoraggio della Convenzione sulla sovranità nazionale<sup>29</sup>.

Da un punto di vista giuridico, tutte queste argomentazioni sono assolutamente infondate. *In primis*, il riconoscimento dell'esistenza di ruoli di genere stereotipati che incidono negativamente sull'uguaglianza

<sup>27</sup> Cfr. i dati pubblicati congiuntamente dall'Agenzia per i Diritti Fondamentali, da EIGE e da Eurostat: European Institute for Gender Equality, *Gender Equality Index. Violence against Women*, <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/thematic-focus/violence-against-women> (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>28</sup> A. VOLLMER, *The Istanbul Convention: A Framework Crisis*, in *Transatlantic Take*, <https://www.gmfus.org/news/istanbul-convention-framework-crisis> (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>29</sup> Le preoccupazioni si sono concentrate sul ruolo del GREVIO, ossia l'organo composto da esperti indipendenti incaricato di monitorare l'attuazione della *Convenzione di Istanbul* da parte degli Stati aderenti. Il GREVIO redige e pubblica rapporti nei quali valuta le misure legislative e le altre iniziative adottate dagli Stati per dare concreta attuazione alle disposizioni della Convenzione. Nei casi in cui sia necessario intervenire per prevenire un modello di atti di violenza grave, massivo o persistente, rientrante nell'ambito di applicazione della Convenzione, il GREVIO può avviare una procedura d'inchiesta speciale. Esso può inoltre adottare raccomandazioni generali su temi e concetti riconducibili alla Convenzione. Cfr. il Capitolo IX – Meccanismo di controllo, Art. 66 *Convenzione di Istanbul*.

di genere non costituisce certo una novità: esso era già stato introdotto dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1979, di cui tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa sono parte. *In secundis*, il rapporto esplicativo che accompagna la *Convenzione di Istanbul* chiarisce che genere e sesso sono due concetti distinti, quando afferma che «il termine genere, fondato sui due sessi, maschile e femminile, indica che esistono anche ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per le donne e per gli uomini»<sup>30</sup>. In terzo luogo, tutti gli Stati membri dell'Unione Europea sono vincolati dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, che vieta ogni discriminazione fondata, tra l'altro, su caratteristiche genetiche e orientamento sessuale (articolo 21). Lo stesso Consiglio d'Europa ha ripetutamente smentito ogni distorsione della *ratio* della *Convenzione di Istanbul*. In un parere giuridico del 2018 sul suo ambito di applicazione, il Consiglio ha precisato che il fatto che la *Convenzione di Istanbul* richieda un'interpretazione della violenza contro le donne e della violenza domestica in una prospettiva di genere non implica in alcun modo che gli Stati membri siano tenuti a includere nei curricula scolastici materiali didattici specificamente dedicati all'omosessualità o alla transessualità<sup>31</sup>. «Allo stesso modo, [...] la Convenzione non obbliga gli Stati a riconoscere lo status di rifugiato a persone transgender o intersessuali, a prevedere il riconoscimento legale di un terzo sesso nel diritto interno, né ad ammettere il matrimonio tra persone dello stesso sesso»<sup>32</sup>. Infine, il meccanismo di monitoraggio accusato di interferire con la sovranità statale – il comitato di esperti indipendenti GREVIO – non presenta alcuna peculiarità, né differenze sostanziali rispetto a sistemi che non hanno suscitato analoghe controversie, incluso il meccanismo incaricato di vigilare sull'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRE-TA).

Nonostante questi chiarimenti, e in assenza di qualsiasi elemento testuale che supporti la lettura della Convenzione come strumento volto a promuovere il matrimonio egualitario o i diritti delle persone trans, i movimenti illiberali e populistici sono riusciti a trasformarla in un simbolo delle guerre culturali europee<sup>33</sup>, influenzando in modo significativo decisioni politiche, giuridiche e giudiziarie nella maggior parte dei Paesi dell'Europa centrale e orientale.

A prima vista, questa ondata di ostilità verso una convenzione finalizzata alla protezione delle donne dalla violenza può apparire inspiegabile, se si considera che numerose politiche europee sostengono obiettivi molto più esplicitamente osteggiati dagli attori anti-gender, come i diritti delle persone LGBTQ+, l'aborto o l'educazione sessuale.

<sup>30</sup> Paragrafo 43 della Relazione Esplicativa della Convenzione – CETS 210 – 6. <https://www.irpps.cnr.it/wp-content/uploads/2022/02/Rapporto-esplicativo-della-Convenzione-del-Consiglio-dEuropa-sulla-Prevenzione-e-la-lotta-contro-la-violenza-nei-confronti-delle-donne-e-la-violenza-domestica.pdf> (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>31</sup> Vedi l'opinione del *Directorate of Legal Advice and Public International Law* del Consiglio d'Europa sull'ambito di applicazione della Convenzione dell'11 Gennaio 2018: *Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence – scope of obligations*.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> M. DE LA BAUME, *How the Istanbul Convention Became A Symbol of Europe's Cultural Wars. The Effort to Reduce Violence Against Women, Once Relatively Uncontroversial, Has Become A Proxy for Growing European Political Divisions*, in *Politico*, 12 Aprile 2021, <https://www.politico.eu/article/istanbul-convention-europe-violence-against-women/> (ultimo accesso 25/10/2025).



In realtà, tuttavia, il problema della violenza contro le donne è intimamente connesso ai nodi centrali dell'anti-genderismo. La riflessione femminista ha da tempo riconosciuto la violenza contro le donne come un meccanismo fondamentale nella costruzione e nella perpetuazione dell'ineguaglianza di genere. La violenza funziona al tempo stesso come causa e manifestazione delle disparità di genere: contribuisce all'ineguaglianza imponendo danni fisici, sessuali, psicologici ed economici che colpiscono in modo sproporzionato le donne e, al contempo, trae origine e giustificazione dalle relazioni di genere diseguali esistenti<sup>34</sup>.

Nelle civiltà antiche, le punizioni corporali inflitte dal capofamiglia non erano generalmente considerate forme di violenza contro le donne, bensì mezzi legittimi di correzione, purché non eccedessero ciò che era ritenuto "ragionevole" o "giusto" secondo gli standard dell'epoca<sup>35</sup>. La violenza coniugale fu considerata legittima in Francia durante tutto l'*Ancien Régime*<sup>36</sup>. Negli Stati Uniti e in Inghilterra, la common law riconosceva tradizionalmente al marito il diritto di "correggere" la moglie<sup>37</sup>. Anche quando, nel XIX secolo, le autorità iniziarono a dichiarare superata tale prerogativa, gli uomini che maltrattavano le proprie consorti continuarono spesso a beneficiare di forme di immunità, sia formali sia informali, dall'azione penale, nell'intento di tutelare la privacy familiare e preservare l'armonia domestica<sup>38</sup>. Sia nei sistemi di *common law* che di *civil law* tradizionalmente gli uomini non potevano essere perseguiti per stupro coniugale, in virtù della teoria secondo cui il matrimonio implicava un consenso permanente all'intimità sessuale<sup>39</sup>. Negli Stati Uniti, lo stupro coniugale è stato pienamente criminalizzato in tutti gli Stati soltanto nel 1993<sup>40</sup>. In molti Paesi occidentali è inoltre perdurata, fino a epoca relativamente recente, la disciplina del cosiddetto "delitto d'onore". Anche in Italia, come è noto, tale istituto è rimasto in vigore fino alla sua abrogazione nel 1981<sup>41</sup>, contestualmente alla soppressione della norma sul "matrimonio riparatore", che permetteva all'autore di stupro, sequestro o violenza sessuale, di evitare la pena sposando la vittima<sup>42</sup>.

In sintesi, la storia del trattamento giuridico della violenza domestica affonda le sue radici in una concezione proprietaria della donna, non limitata peraltro al suo corpo: nei Paesi di *common law*, ad esempio, la dottrina della *coverture* stabiliva che «l'esistenza giuridica della donna [fosse] sospesa o, per lo meno, incorporata e consolidata in quella del marito» durante il matrimonio<sup>43</sup>. Di conseguenza, la donna sposata non poteva, senza il consenso del marito, stipulare contratti, agire o essere citata in giudizio, esercitare la tutela legale dei figli o possedere e trasferire beni. Non poteva esercitare le professioni legali, poi-

<sup>34</sup> L. KELLY, *Surviving Sexual Violence*, Minneapolis, 1988.

<sup>35</sup> F. ALFIERI, *Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità (secoli XVI-XVII)*, Bologna, 2010.

<sup>36</sup> M. CAVINA, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Bari-Roma, 2011.

<sup>37</sup> R.B. SIEGEL, *The Rule of Love: Wife Beating as Prerogative and Privacy*, in *Yale Law Journal*, 106, 1996, 2117-2207.

<sup>38</sup> *Ivi*, 2118.

<sup>39</sup> J.E. HASDAY, *Contest and Consent: A Legal History of Marital Rape*, in *California Law Review*, 88, 2000, 1373, 1376, 9.

<sup>40</sup> S.M. HARLESS, *From the Bedroom to the Courtroom: The Impact of Domestic Violence Law on Marital Rape Victims*, in *Rutgers Law Journal*, 35, 2003, 305-318.

<sup>41</sup> L'articolo 587 del Codice penale (abrogato dalla legge n. 442 del 5 agosto 1981) stabiliva: «Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella nell'atto di sorprenderla in illegittimi rapporti sessuali, e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata al proprio onore o a quello della famiglia, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni».

<sup>42</sup> Art. 544 del Codice penale, abrogato dalla legge n. 442 del 5 agosto 1981.

<sup>43</sup> W. BLACKSTONE, *Commentaries on the Laws of England*, 3, 1884, 441.

ché, come affermò la Corte Suprema degli Stati Uniti, «l'armonia, per non dire l'identità di interessi e di vedute che caratterizza l'istituzione familiare è incompatibile con l'idea di una donna che intraprenda una carriera distinta e indipendente da quella del marito»<sup>44</sup>.

Il matrimonio tradizionale, che gli attori anti-gender difendono strenuamente, era dunque fondato su uno status giuridico diseguale – e complementare – di uomini e donne, che consentiva ai primi di esercitare autorità e violenza sulle seconde. In questa prospettiva, l'opposizione a strumenti volti a combattere la violenza contro le donne si riduce, in ultima analisi, alla difesa dell'eredità di tale tradizione, il che spiega la popolarità di queste posizioni nei circoli anti-gender, ben oltre i confini dell'Europa centro-orientale. In Argentina, ad esempio, il presidente populista ultraconservatore Javier Milei ha recentemente annunciato l'intenzione di abrogare il reato di femminicidio, definendolo un prodotto della “cultura woke”<sup>45</sup>. Negli Stati Uniti, la *Conference of Catholic Bishops* ha ritirato il proprio sostegno al *Violence Against Women Act* poiché la sua nuova versione conteneva riferimenti a orientamento sessuale e identità di genere, elementi che «minavano il significato e l'importanza della differenza sessuale»<sup>46</sup>.

Come dimostra quest'ultimo caso, l'opposizione alle misure contro la violenza domestica va di pari passo con la condanna delle unioni tra persone dello stesso sesso e del matrimonio non eterosessuale. Entrambe le questioni rappresentano, infatti, una sfida particolarmente problematica al principio di complementarità tra uomini e donne e alla cosiddetta “cultura della vita”, che pone al centro dell'identità femminile la riproduzione<sup>47</sup>, poiché mettono in discussione le nozioni arcaiche e stereotipate circa i ruoli e le capacità “naturali” di uomini e donne, che tradizionalmente giustificano la subordinazione femminile.

Di particolare importanza nella lotta a tali nozioni è l'approccio anti-stereotipo, una dottrina sviluppata in prima battuta dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nei casi di discriminazione sulla base del sesso, e diffusasi poi nella giurisprudenza di corti nazionali e sovranazionali, nonché nella pratica dei comitati per i diritti umani. Nella prospettiva anti-stereotipo, anche pratiche apparentemente favorevoli alle donne possono essere dichiarate incostituzionali, se si fondano su nozioni stereotipate che storicamente ne hanno giustificato la subordinazione e rafforzano le disuguaglianze di genere. La Corte Suprema statunitense, ad esempio, ha invalidato una legge statale che vietava agli uomini di iscriversi ad un corso di scienze infermieristiche, perché essa «tendeva a perpetuare la visione stereotipata dell'infermieristica come professione esclusivamente femminile»<sup>48</sup>. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha affermato ripetutamente che i riferimenti a tradizioni, presupposti generali o atteggiamenti sociali prevalenti in un determinato Paese non costituiscono giustificazioni sufficienti per una differenza di trattamento basata sul sesso, e che gli Stati non possono imporre tradizioni che derivano dal ruolo primario dell'uomo e da

<sup>44</sup> Corte Suprema degli Stati Uniti, *Bradwell v. Illinois* 83 U.S. 130, 141 (1872) (Bradley, J., conc.).

<sup>45</sup> N. JAMES, *Women this week. Crime of Femicide maybe removed from Argentina's penal code*, in *Council of Foreign Relations*, 31 Gennaio 2025, <https://www.cfr.org/blog/women-week-crime-femicide-may-be-removed-argentin-as-penal-code> (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>46</sup> M.A. CASE, *Trans Formations in the Vatican's War on "Gender Ideology"*, in *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 44, 2019, 639.

<sup>47</sup> J.M. VAGGIONE, *La "cultura de la vida": desplazamientos estratégicos del activismo católico conservador frente a los derechos sexuales y reproductivos*, in *Religião & Sociedade*, 32(2), 2012, 57-80.

<sup>48</sup> Corte Suprema degli Stati Uniti, *USSC Mississippi Univ. for Women v. Hogan*, 458 U.S. 718 (1982).



quello secondario della donna nella famiglia<sup>49</sup>. Analogamente, la Corte Suprema dell'India ha recentemente dichiarato incostituzionale l'esclusione delle donne ufficiali dalla commissione permanente delle forze armate, riconoscendo che la giustificazione – basata su supposte differenze fisiche intrinseche tra i generi – si fondava su radicati stereotipi di genere<sup>50</sup>.

Il principio sottostante a tali pronunce è che lo Stato non può imporre identità essenzializzate di genere, né rafforzare presupposti normativi sui ruoli appropriati di uomini e donne, poiché questo contribuisce a un'erosione dell'autonomia personale e sostiene un ordine sociale eteronormativo e patriarcale<sup>51</sup>. È precisamente su questa base che gli attori anti-gender si oppongono al matrimonio tra persone dello stesso sesso: essi «implicitamente ed esplicitamente si rifanno a concezioni arcaiche e stereotipate [...] e comunicano l'idea di ciò che è 'normale' e preferibile in materia di preferenze romantiche, ruoli relazionali e capacità genitoriali di uomini e donne»<sup>52</sup>. L'opposizione al matrimonio egualitario si basa sull'assunto per cui uomini e donne si comporterebbero “naturalmente” in modo diverso e complementare come coniugi e come genitori e che ciò costituirebbe un beneficio per i figli, poiché madri e padri, attraverso funzioni educative considerate intrinsecamente diverse, fornirebbero contributi unici allo sviluppo della prole, assicurandone così una crescita armoniosa<sup>53</sup>.

In altri termini, tanto l'opposizione al matrimonio tra persone dello stesso sesso quanto quella alle misure contro la violenza domestica trovano la loro radice comune nella resistenza all'uguaglianza di genere e, in particolare, alla dottrina anti-stereotipo. Il monopolio del matrimonio eterosessuale poteva essere giustificato in un sistema in cui lo status giuridico di uomini e donne era diverso e complementare, e relegava le donne in una posizione subordinata, esponendole, tra l'altro, alla violenza. Ma se uomini e donne godono di pari diritti e non possono essere costretti per legge a conformarsi a nozioni stereotipate di mascolinità e femminilità, vengono meno i presupposti e la *ratio* del matrimonio “tradizionale” e non vi è dunque più alcun bisogno che i coniugi siano di sesso diverso.

### 3. Le campagne anti-*Convenzione di Istanbul*: dalla firma al boicottaggio della ratifica

Come si è accennato più sopra, attacchi alla *Convenzione di Istanbul* si sono verificati in tutti i paesi dell'Europa centrale e orientale, grazie alla particolare ricettività dell'area agli argomenti anti-gender. Le chiese e le lobby cristiane conservatrici sono state attori cruciali nell'orchestrare queste campagne, indipendentemente dal grado di religiosità delle diverse popolazioni e dal fatto che gli argomenti anti-*Convenzione* venissero formulati in termini religiosi oppure principalmente in chiave culturale o tradizionale. Contro la *Convenzione* si sono però mobilitati anche governi e partiti populistici, organizzazioni ultraconservatrici non religiose, movimenti per i “diritti degli uomini”, sostenitori dei modelli familiari tradizionali e iniziative “grassroot” di varia matrice. Appellandosi a volte al senso comune, altre alla religione, o alla tradizione, alla natura e al nazionalismo, tutti questi attori si sono nutriti di narrazioni anti-

<sup>49</sup> Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, GC *Konstantin Marin v Russia* (App. no. 30078/06), 2012.

<sup>50</sup> Corte Suprema dell'India, *The Secretary, Ministry of Defense v. Babita Puniya and Others* (2020) 7 SCC 469.

<sup>51</sup> C. FRANKLIN, *The Anti-Stereotyping Principle in Constitutional Sex Discrimination Law*, in *New York University Law Review*, 85(1), 2010, 83.

<sup>52</sup> Corte d'Appello Federale del Nono Circuito degli Stati Uniti, *Latta v. Otter*, No. 14-35421 (9th Cir. 2014) (Berzon conc), 16.

<sup>53</sup> *Ibid.*

europiste e hanno, in ultima analisi, rivelato un profondo disagio nei confronti del perseguimento di una piena uguaglianza delle donne nella società.

Nonostante la convergenza di attori ed argomenti, tuttavia, l'impatto delle campagne anti-Convenzione è variato in misura significativa nei diversi paesi dell'Europa centro-orientale, alcuni dei quali hanno dimostrato di avere sviluppato anticorpi assai più robusti ed efficaci contro il populismo tradizionalista.

È stato, questo, il caso dell'Estonia, che figura significativamente tra le nazioni meno religiose al mondo<sup>54</sup>. Dopo la ratifica della Convenzione nel 2017, la mobilitazione di svariati attori anti-gender non si è fatta attendere<sup>55</sup>, ma è stata efficacemente contrastata dalle associazioni femministe, la cui azione ha finito per rafforzare l'appoggio della società civile al Trattato<sup>56</sup>. Ne è la prova il fatto che, all'indomani del voto del parlamento lettone del 30 ottobre per denunciare la Convenzione, la maggioranza dei membri del legislativo estone ha approvato una la dichiarazione di sostegno per il contrasto alla violenza genere, mettendo in luce come in Estonia l'azione sistematica seguita alla ratifica della Convenzione abbia significativamente contribuito a cambiare le percezioni della società civile, che non considera più la violenza domestica come un problema privato, bensì come un crimine e una violazione dei diritti umani. «La *Convenzione di Istanbul* – ha concluso il Parlamento estone – non è un documento ideologico, bensì un quadro operativo che consente di prevenire la violenza, tutelare le vittime e garantire giustizia. Essa offre [...] strumenti adeguati per intervenire prima che la violenza comprometta irreparabilmente le vite delle persone coinvolte»<sup>57</sup>.

Assai diversa è stata la dinamica in Croazia, che ha firmato la Convenzione nel 2013. Per quanto gli attori anti-gender non abbiano potuto impedire la ratifica, essi sono tuttavia riusciti a tenerla in stallo fino al 2018. A favore del successo delle campagne anti-Convenzione non vi è stato solo l'alto tasso di religiosità della popolazione<sup>58</sup>, ma anche l'identità post-bellica della società croata, che, insieme, connotano in senso fortemente conservatore il contesto pubblico, caratterizzato dall'aderenza a rigide norme di genere e da preoccupazioni demografiche, frequentemente inquadrare in termini di sicurezza nazionale<sup>59</sup>. Ne deve essere sottovalutato il ruolo del nazionalismo religioso e della "Chiesa cattolica tra i Croati" che tradizionalmente sostiene il diritto del popolo all'autodeterminazione, e che ha svolto un ruolo chiave nella politicizzazione della Convenzione, caratterizzato dalla Conferenza Episcopale Croata come antite-

<sup>54</sup> Pew Research Center, *How do European countries differ in religious commitment?*, 5 Dicembre 2018, <https://www.pewresearch.org/short-reads/2018/12/05/how-do-european-countries-differ-in-religious-commitment/> (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>55</sup> N. MEURENS, H. D'SOUZA, L. MOHAMED, E. LEYE, N. CHOWDHURY, S. CHARITAKIS, K. REGAN, *Tackling violence against women and domestic violence in Europe. The added value of the Istanbul Convention and remaining challenges*, Comitato FEMM, Parlamento Europeo, 2020, 98, [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL\\_STU\(2020\)\\_658-648](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2020)_658-648) (Accessed: 2023-10-20), (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>56</sup> H. TEGLER, *Gendered Advocacy Coalitions in Estonia and Lithuania A Comparative Study about the (non)Ratification of the Istanbul Convention*, Università di Lund, 19 ss. <https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordId=9143762&fileId=9143765> (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>57</sup> Latvian Public Media, *Estonian parliament responds to Latvia's possible Istanbul Convention exit*, 4 Novembre 2025, <https://eng.lsm.lv/article/politics/saeima/04.11.2025-estonian-parliament-responds-to-latvias-possible-istanbul-convention-exit.a621025/> (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>58</sup> Pew Research Center, *How do European countries differ in religious commitment?*, cit.

<sup>59</sup> I. TRANFIĆ, *op. cit.*, 157.



tica al “diritto naturale” e alle tradizioni nazionali<sup>60</sup>. A fronte di questo contesto, si è reso necessario accompagnare la ratifica da una dichiarazione interpretativa, secondo la quale la Convenzione non comporta alcun obbligo per lo Stato di introdurre l’“ideologia di genere”, né di modificare la definizione costituzionale del matrimonio esclusivamente eterosessuale. La necessità di questa dichiarazione dà la misura della capacità distorsiva del contenuto dei diritti che hanno sviluppato gli attori anti-gender: il termine “genere”, infatti, era già presente nel diritto croato, e non connotava nulla di diverso da quello che chiarifica, tautologicamente, la dichiarazione interpretativa<sup>61</sup>.

In contrasto con il caso croato, in Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca la mobilitazione contro la *Convenzione di Istanbul* è riuscita a impedire la ratifica, dopo che la Convenzione era già stata firmata.

In Slovacchia, che ha firmato la Convenzione nel 2011, la mobilitazione ha avuto inizio l’avvicinarsi della ratifica, nel 2013, ad opera di ONG conservatrici e dalla Chiesa, che equiparavano l’“ideologia di genere” alla cosiddetta “cultura della morte”. La Chiesa slovacca ha avuto un ruolo determinante nella campagna, anche attraverso l’organizzazione di preghiere pubbliche contro la Convenzione<sup>62</sup> facendo del suo rigetto una priorità dell’agenda ecclesiastica. Nel 2017, la Chiesa ha promosso il lancio di una campagna denominata “Fermiamo il male che viene da Istanbul”, che ha fornito ai politici una narrazione geopolitica particolarmente efficace, giocando sia sull’eredità della mitologia anti-ottomana radicata nella cultura slovacca, sia sull’islamofobia alimentata dalla crisi migratoria del 2015<sup>63</sup>. Diversi membri del clero hanno fatto ricorso alla retorica della persecuzione dei cristiani, affermando di trovarsi di fronte al rischio di “essere incarcerati o addirittura uccisi” a causa del loro attivismo contro le politiche di genere. Queste narrazioni sono particolarmente efficaci nei paesi post-comunisti, dove le Chiese e i fedeli hanno subito effettive forme di persecuzione durante il periodo comunista. In questi contesti, tali discorsi suggeriscono che l’“ideologia di genere” non rappresenti altro che una nuova versione del marxismo, un’ulteriore minaccia alla libertà e alla tradizione religiosa<sup>64</sup>. A fronte di un contesto sociale e politico segnato da una marcata svolta conservatrice, gli attacchi al “gender” si sono moltiplicati. Un emendamento costituzionale approvato nel 2014 ha sancito il monopolio del matrimonio eterosessuale. L’anno successivo, il cosiddetto referendum sulla famiglia ha visto quasi un milione di elettori esprimersi contro il riconoscimento dei diritti delle persone LGBTIQ+. Nel 2018, con l’introduzione legislativa del *family mainstreaming*, è stato reso obbligatorio valutare, per ogni proposta normativa, il potenziale impatto su matrimonio, genitorialità e struttura familiare<sup>65</sup>. Nel 2020, non ha dunque destato sorpresa che il Parlamento slovacco abbia respinto la ratifica della Convenzione, adottando una formulazione giuridicamente vincolante che preclude la possibilità di un futuro voto favorevole<sup>66</sup>.

Rispetto a quella slovacca, la traiettoria ungherese si distingue sotto due profili. In primo luogo, in Ungheria, la *Convenzione di Istanbul* non è stata inizialmente attaccata nel contesto di una più ampia guer-

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ivi*, 159.

<sup>62</sup> Z. OČENÁŠOVÁ, *Poison in the Juice: ‘Gender Ideology’ and the Istanbul Convention in Slovakia*, in *Politické vedy*, 4, 38-55. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1013008> (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ivi*, 46.

<sup>65</sup> Z. MAĐAROVÁ, P. HARDOŠ, *In the Name of the Conservative People: Slovakia’s Gendered Illiberal Transformation*, in *Politics and Governance*, 10(4), 2022, 95-107.

<sup>66</sup> Z. OČENÁŠOVÁ, *op. cit.*, 49.

ra all'“ideologia di genere”; al contrario, è stato proprio il processo che avrebbe dovuto condurre alla sua ratifica ad innescare un generalizzato anti-genderismo. In secondo luogo, l'opposizione alla Convenzione non è derivata dalla mobilitazione di movimenti sociali anti-gender o da iniziative interne alla Chiesa, ma è stata accuratamente orchestrata dal governo populista guidato da Viktor Orbán. L'Ungheria, infatti, ha firmato la Convenzione nel 2014, quattro anni dopo l'ascesa al potere di Orbán, in un periodo in cui i discorsi e le politiche pubbliche sul tema del genere e dell'uguaglianza non avevano ancora assunto particolare rilievo. Negli anni successivi, pur dichiarando l'intenzione di affrontare in modo organico il problema della violenza contro le donne, il governo ha mantenuto in stallo il processo di ratifica fino al 2017, quando è stata avviata una consultazione pubblica volta a valutare l'opportunità di procedere. Questo ha offerto al Center for Human Dignity, un *think tank* cristiano di estrema destra, la possibilità di pubblicare un rapporto intitolato «La ratifica della *Convenzione di Istanbul* potrebbe rappresentare il cavallo di Troia dell'ideologia di genere per l'Ungheria»<sup>67</sup>. La metafora del cavallo di Troia ha galvanizzato una congerie di organizzazioni, che hanno promosso numerose petizioni, tra le quali spicca quella dei difensori dei “diritti degli uomini”, che denunciavano la Convenzione per la sua presunta discriminazione nei confronti del sesso maschile. A fronte di questo mutato contesto socio-politico, il governo ungherese ha consolidato l'opposizione alla Convenzione attorno a due principali obiezioni: l'impiego del concetto di “genere” nel testo della Convenzione è inteso a metter in moto un cambiamento sociale indesiderato; la Convenzione obbligherebbe l'Ungheria ad accettare livelli più elevati di immigrazione<sup>68</sup>. Nel 2020, il Parlamento ungherese ha adottato una dichiarazione intitolata “*Sull'importanza della protezione di donne e minori e sulla non adesione alla Convenzione di Istanbul*”, in cui si affermava l'inutilità della Convenzione, poiché l'Ungheria già tutela i diritti delle donne; si respingeva l'integrazione del termine “genere” nel linguaggio giuridico nazionale; si sosteneva che il riconoscimento della violenza di genere quale motivo di richiesta d'asilo minaccia la cultura, le leggi, le tradizioni e i valori nazionali; e si invitava il governo a non ratificare la Convenzione e a opporvisi in tutte le sedi dell'Unione Europea<sup>69</sup>.

Anche la Repubblica Ceca, che ha firmato la Convenzione nel 2016, non l'ha ancora ratificata. Tuttavia, a differenza di quanto accaduto in Ungheria e Slovacchia, nel caso ceco la ratifica rimane una possibilità concreta. Nel 2024, infatti, il Senato ceco ha votato contro la ratifica con un margine assai ristretto, senza adottare alcuna dichiarazione ufficiale di opposizione. Il caso ceco mette in luce la complessa intersezione tra preoccupazioni religiose e resistenze culturali alle strutture patriarcali. La Repubblica Ceca risulta infatti tra i paesi più secolarizzati al mondo: il 72% della popolazione non si identifica con alcun gruppo religioso e circa il 47,8% si dichiara non religioso<sup>70</sup>. Nonostante ciò, gli argomenti avanzati dagli attori religiosi – secondo cui la Convenzione minerebbe i valori familiari e le tradizioni culturali – hanno trovato risonanza nei segmenti più conservatori della società, particolarmente sensibili alla retorica della

<sup>67</sup> A. KRIZSÁN, C. ROGGBAND, M.C. ZELLER, *Who is Afraid of the Istanbul Convention? Explaining Opposition to and Support for Gender Equality*, in *Comparative Political Studies*, 58(10) 2025, 2161-2201, 2167.

<sup>68</sup> *Ivi*, 2169.

<sup>69</sup> L. BALOGH, *The Ratification Status of the Council of Europe's Istanbul Convention Among EU Member States*, in *MTA Law Working Papers*, 7, Budapest, 2020.

<sup>70</sup> US Department of State, 2023 *Report on International Religious Freedom: Czech Republic*, <https://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious-freedom/czechrepublic/#:~:text=Religious%20Demography,Section%20II> (ultimo accesso 25/10/2025).



tutela della famiglia. In questo contesto, un ruolo significativo è giocato dall'eredità del comunismo. Indipendentemente dall'appartenenza religiosa, infatti, la famiglia ha rappresentato un elemento centrale, sia come forma di resistenza al collettivismo durante il periodo comunista, sia come fonte di sicurezza e stabilità nella fase di transizione successiva al crollo del regime<sup>71</sup>. Gli attori anti-gender hanno anche giocato sulle preoccupazioni del potenziale impatto della Convenzione sulle tradizioni culturali secolari del paese. Tra queste, particolare rilevanza ha assunto nel dibattito politico la "frustata rituale" che gli uomini infliggono alle giovani donne nel giorno di Pasquetta, come auspicio di fortuna e fertilità<sup>72</sup>. Si tratta di una pratica sempre più contestata dai gruppi femministi: di recente, la stessa vicepresidente del Parlamento, Olga Richterová, ha invocato un approccio basato sul consenso, dopo che un rapporto aveva evidenziato come le donne spesso vengano frustate contro la propria volontà, ad opera di gruppi di uomini ubriachi, rimanendo contuse, umiliate e traumatizzate<sup>73</sup>. Lunghi dall'essere una questione marginale, il dibattito sulla tradizione della frustata rituale si è intrecciato con quello sulla definizione di stupro nella legislazione ceca, che non si basava sul principio del consenso<sup>74</sup>. La definizione è stata infine modificata nel 2024, grazie alla pressione delle organizzazioni femministe, che da tempo chiedevano di allineare la normativa ceca in materia di violenza sessuale agli standard della *Convenzione di Istanbul*, la quale definisce, appunto, lo stupro come un atto di natura sessuale non consensuale<sup>75</sup>.

#### 4. L'anti-genderismo come minaccia al diritto internazionale e all'ordinamento giuridico dell'Unione Europea

I casi di Turchia e Polonia si distinguono dagli altri per l'incidenza -effettiva nel caso turco, potenziale in quello polacco- delle campagne anti-Convenzione sui sistemi internazionali ed europei di tutela dei diritti umani. Nel caso turco, le scelte del governo illiberale e populista di Erdoğan di recedere dalla Convenzione ha determinato la violazione di norme internazionali fondamentali – consuetudinarie e pattizie – in materia di diritti umani. Nel caso polacco, la provvidenziale sconfitta elettorale del partito Diritto e

<sup>71</sup> D. STRAKA, *Istanbul Convention as a Hostage of Populism Discussion Report*, 27 Marzo 2029, Prague Institute of Foreign relations, <https://www.iir.cz/en/istanbul-convention-as-a-victim-of-populism> (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>72</sup> Radio Prague International, *Why is Czechia reluctant to ratify the Istanbul Convention?*, 25 Maggio 2023, <https://english.radio.cz/why-czechia-reluctant-ratify-istanbul-convention-8784080> (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>73</sup> E. ZAHRADNICEK-HAAS, *Politician on Czech whipping tradition: 'No means no even on Easter'*, in *Expats CZ*, 9 Aprile 2023, <https://www.expats.cz/czech-news/article/politician-on-czech-whipping-tradition-no-means-no-even-on-easter> (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>74</sup> AA.VV., *Czech women's rights organizations calling for a new definition of rape*, in *Expats CZ*, 16 Febbraio 2022, <https://www.expats.cz/czech-news/article/legal-definition-of-rape-in-czechia> (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>75</sup> *Convenzione di Istanbul*, Articolo 36 – Violenza sessuale, compreso lo stupro: «1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali: a atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto; b altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso; c il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo. 2 Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto. 3 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale».

Giustizia (PiS) nel 2023 ha evitato per un soffio una crisi in grado di mettere a repentaglio non solo il sistema del Consiglio d'Europa, ma la stessa unità del diritto dell'Unione Europea.

La Turchia è stato il primo Stato a ratificare la *Convenzione di Istanbul* nel 2012, in un iniziale clima di consenso politico trasversale. Tale entusiasmo, tuttavia, si è rapidamente dissolto con l'accentuarsi della deriva autoritaria e islamista del governo guidato dal Partito della Giustizia e dello Sviluppo (AKP) di Recep Tayyip Erdoğan<sup>76</sup>. Sotto quest'ultimo, infatti, la condizione femminile è divenuta oggetto di un duplice processo di strumentalizzazione simbolica e regressione sostanziale, volto a marcare la discontinuità con la modernità laica e repubblicana di Mustafa Kemal Atatürk, e a consolidare il consenso delle fasce più religiosamente conservatrici della popolazione.

Nel quadro di tale riorientamento illiberale, la riaffermazione della "centralità della famiglia" fondata su ruoli di genere tradizionali è così divenuta un asse ideologico essenziale del regime, e la *Convenzione di Istanbul* è stata progressivamente individuata come un bersaglio politico privilegiato<sup>77</sup>. Il 23 marzo 2021 un decreto presidenziale ha annunciato ufficialmente il recesso della Turchia dal Trattato, senza previa deliberazione parlamentare, né consultazione pubblica, sollevando gravi dubbi di legittimità costituzionale e procedurale<sup>78</sup>. La motivazione ufficiale della denuncia è stata accuratamente formulata per non apparire come una rinuncia alla lotta contro la violenza sulle donne, ma come una reazione necessaria a una presunta "manipolazione" della Convenzione da parte di forze esterne. Nella dichiarazione ufficiale si legge infatti: «La decisione di ritirarsi dalla *Convenzione di Istanbul* non implica in alcun modo che la Repubblica turca intenda indietreggiare sul fronte della protezione delle donne. La Turchia non abbandonerà la sua lotta contro la violenza domestica per effetto dell'uscita dalla Convenzione»<sup>79</sup>. Tuttavia, la stessa dichiarazione giustifica il recesso affermando che: «La *Convenzione di Istanbul*, nata per promuovere i diritti delle donne, è stata fatta propria da gruppi che tentano di normalizzare l'omosessualità, in contrasto con i valori sociali e familiari della Turchia»<sup>80</sup>. Il comunicato prosegue collocando la decisione in un più ampio contesto centro- ed est-europeo di resistenza alla cosiddetta "ideologia di genere", e richiamando esplicitamente la posizione polacca e quella di altri Stati membri dell'Unione Europea che non hanno ratificato la Convenzione<sup>81</sup>.

La decisione turca di recedere dalla Convenzione ha suscitato profonda preoccupazione nel sistema europeo e internazionale di tutela dei diritti umani. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha espresso «profondo rammarico» per la scelta del governo di Ankara, denunciando la mancanza di coin-

<sup>76</sup> M. KÜTÜK-KURİŞ, *The rise and fall of support for the Istanbul Convention: Understanding the case of KADEM*, in *Women's Studies International Forum*, 93, 2022, 102601, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277539522000425> (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>77</sup> D. UNAL, *The variety of anti-gender alliances and democratic backsliding in Turkey: fault lines around opposition to "gender ideology" and their political implications*, in *International Feminist Journal of Politics*, 26(1), 2024, 6–30.

<sup>78</sup> H. FIRAT BUYUK, *Turkish Court Urged to Annul Erdogan's Withdrawal From Istanbul Convention*, in *Balkan Insight*, 28 Aprile 2022, <https://balkaninsight.com/2022/04/28/turkish-court-urged-to-annul-erdogans-withdrawal-from-istanbul-convention/> (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>79</sup> Presidency of the Republic of Turkey, Directorate of Communications, Statement regarding Türkiye's withdrawal from the Istanbul Convention, 22 Marzo 2021. <https://www.iletisim.gov.tr/english/haberler/detay/statement-regarding-turkeys-withdrawal-from-the-istanbul-convention> (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

volgimento parlamentare e la natura «politicamente motivata» della decisione, fondata su miti e fraintendimenti riguardo agli obiettivi del Trattato<sup>82</sup>.

È stato, tuttavia, il Comitato CEDAW a porre la più forte contestazione sul piano del diritto internazionale dei diritti umani<sup>83</sup>. Secondo il Comitato, la decisione di recedere «non trova alcun fondamento né giustificazione giuridicamente valida» e si pone in palese contrasto con i principi fondamentali del diritto internazionale dei diritti umani. In particolare, il Comitato ha affermato che: «L'ostilità nei confronti delle minoranze sessuali non può costituire una base legittima per l'uscita da un trattato sui diritti umani. L'assunto secondo cui i diritti delle persone LGBTI sarebbero incompatibili con la protezione delle donne contro la violenza contraddice la logica stessa del diritto internazionale dei diritti umani». Richiamando il principio di indivisibilità e universalità dei diritti umani, sancito nella Dichiarazione di Vienna del 1993, il Comitato ha ribadito che, pur dovendo tenere conto delle specificità storiche e culturali nazionali, è compito degli Stati «promuovere e proteggere tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, indipendentemente dai sistemi politici, economici e culturali». Il Comitato ha inoltre sottolineato che la decisione turca è incompatibile con gli obblighi derivanti dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro la donna (CEDAW), cui la Turchia resta vincolata, e che prevedono, ai sensi dell'art. 2, l'eliminazione della discriminazione «con ogni mezzo appropriato e senza indugio». Tale obbligo, di natura immediata, vieta misure regressivamente lesive dei diritti acquisiti. In questa prospettiva, il Comitato ha qualificato il recesso turco come una misura deliberatamente regressiva, lesiva del principio di dovuta diligenza e contraria alle norme imperative del diritto internazionale (*jus cogens*), tra cui il divieto di tortura, il femminicidio e altre gravi forme di violenza di genere. Concludendo, il Comitato CEDAW ha affermato che la denuncia della Turchia della *Convenzione di Istanbul* rappresenta un attacco sistemico all'integrità del regime internazionale di protezione dei diritti umani, riducendo la tutela effettiva dei diritti delle donne e delle ragazze e minando la coerenza del sistema multilaterale fondato sulla parità sostanziale e la non discriminazione<sup>84</sup>.

A differenza della Turchia, in Polonia gli attacchi contro la *Convenzione di Istanbul* hanno avuto inizio immediatamente dopo la firma, nel 2012, quando l'allora Ministro della Giustizia Jarosław Gowin la definì un'«espressione dell'ideologia femminista», in contrasto con i «valori familiari polacchi»<sup>85</sup>, inaugurando così quella che sarebbe presto divenuta una crociata anti-*gender* su larga scala. Con l'avvicinarsi della ratifica, l'opposizione alla Convenzione ha assunto toni sempre più radicali, con l'istituzione di un Comitato parlamentare denominato "Stop Gender Ideology", presto divenuto una piattaforma di riferimento per la polarizzazione del dibattito pubblico e la diffusione della retorica anti-*gender*.

Tra gli attori principali di questa mobilitazione ha avuto un ruolo di primo piano il *think tank* di ultradestra Ordo Iuris per la Cultura Giuridica che si propone di difendere la "civiltà cristiana" attraverso il diritto, e può contare su di una rete transnazionale di organizzazioni reazionarie, e movimenti ultraconserva-

<sup>82</sup> Council of Europe, Parliamentary Assembly, *The functioning of democratic institutions in Turkey*, <https://pace.coe.int/en/files/29189/html> (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>83</sup> Statement of the committee on the elimination of discrimination against women, *Turkey's withdrawal from the Istanbul Convention: A retrogressive step back in the protection of women's human rights enshrined in the CEDAW Convention*, 1 July 2021 <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/07/un-womens-rights-committee-urges-turkey-reconsider-withdrawal-istanbul> (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> A. KRIZSÁN *et al*, *op. cit.*, 2174.

tori quali Agenda Europe e il World Congress of Families, sostenuti da lobby statunitensi e oligarchi russi<sup>86</sup>. In vista della ratifica, Ordo Iuris ha promosso petizioni, campagne mediatiche e un rapporto giuridico, volto a fornire le basi teoriche dell'opposizione alla Convenzione. Tale rapporto presentava quest'ultima come un testo di natura ideologica, incompatibile con l'ordinamento giuridico polacco e inutile rispetto alle «esigue» forme di violenza domestica esistenti nel Paese<sup>87</sup>, e proponeva alternative in linea con le tradizioni cristiane ed il diritto naturale, su cui si tornerà tra breve.

Nonostante queste pressioni, il parlamento polacco ha ratificato della Convenzione nel 2015, pochi mesi prima della vittoria elettorale del partito Diritto e Giustizia (PiS). L'ascesa del PiS al governo ha però segnato un punto di svolta, perchè l'opposizione alla Convenzione si è trasformata nella posizione ufficiale del governo. Nell'estate del 2021, quest'ultimo ha così annunciato l'intenzione di recedere dal trattato, sostenendo che esso violasse la libertà religiosa e promuovesse «ideologie controverse sul genere».

A differenza di quanto avvenuto negli altri paesi dell'Europa centro-orientale, tuttavia, in Polonia l'opposizione alla Convenzione si è tradotta in un tentativo attivo di sostituirla con un nuovo strumento internazionale ispirato ai valori cristiani tradizionali. In una lettera indirizzata a svariati governi dell'Europa Centro-Orientale, il Ministro della Giustizia polacco ha infatti lanciato la proposta di redigere congiuntamente una «nuova convenzione» che, «avendo riguardo alle costanti minacce contro la famiglia», avrebbe dovuto essere presentata in sede internazionale<sup>88</sup>. La lettera si fonda su riferimenti alla «legge naturale» e all'«ordine naturale delle cose»<sup>89</sup>; invoca la protezione della vita dal concepimento, sostenendo che questo sia il significato della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948<sup>90</sup>, che non contiene invece alcuna menzione né all'aborto né all'inizio della vita<sup>91</sup>. La lettera, inoltre, ridefinisce la lotta contro la violenza domestica come strumento di salvaguardia dell'unità familiare, omettendo deliberatamente ogni riferimento al nesso tra violenza di genere e disuguaglianza strutturale<sup>92</sup>, e dunque negando la logica stessa dei diritti umani in materia di parità di genere. Il documento attribuisce poi la violenza contro le donne a «fattori patologici» quali l'abuso di alcol e droghe, la dipendenza sessuale o la

<sup>86</sup> N. DATTA, *Tip of the Iceberg: Religious Extremist Funders against Human Rights for Sexuality & Reproductive Health in Europe*, in *European Parliamentary Forum*, 15/06/2021.

<https://www.epfweb.org/sites/default/files/2021-06/Tip%20of%20the%20Iceberg%20June%202021%20Final.pdf> (ultimo accesso 25/10/2025)

<sup>87</sup> A. KRIZÁN *et al*, *op cit.*, 2178.

<sup>88</sup> C. CIOBANU, *Poland begins push in region to replace the Istanbul Convention with 'Family Rights' treaty*, in *Reporting Democracy*, 6 Ottobre 2020. <https://balkaninsight.com/2020/10/06/family-rights-treaty/> (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*: «Family is the natural and fundamental group unit of society, which ... should be particularly protected by the society and the State. This arises directly from Article 16(3) of the Universal Declaration of Human Rights ... Protection of and support for the family is necessary ... Such protection should be ensured as soon as possible, namely when the family is formed and throughout its existence. What requires particular support is the protection of the life of a conceived child».

<sup>91</sup> Article 16 DUDU: «1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato».

<sup>92</sup> C. CIOBANU, *op. cit.*

«volgarizzazione dell'immagine femminile nei media»<sup>93</sup>, eliminando ogni riferimento alle radici strutturali del fenomeno. Ancora più problematico è il tentativo di modificare la definizione di “fanciullo” contenuta nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (UNCRC), includendo il prodotto del concepimento<sup>94</sup>. Tale interpretazione è palesemente in contrasto non solo con il testo della Convenzione, che non menziona né i prodotti del concepimento, e neppure gli embrioni e i feti<sup>95</sup>, ma anche con l'interpretazione del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, che ha invece letto la Convenzione come base per il riconoscimento del diritto alla salute sessuale e riproduttiva delle minori, incluso l'accesso all'aborto sicuro<sup>96</sup>.

La proposta di Convenzione del Ministro della giustizia polacco ricalcava pressochè letteralmente quella formulata da Ordo Iuris<sup>97</sup>, che nel frattempo aveva consolidato un rapporto simbiotico con il governo del PiS. Insieme, Ordo Iuris e il governo polacco speravano di ottenere la ratifica del nuovo trattato da parte di un numero sufficiente di Stati dell'Europa centro-orientale così da consentirne l'entrata in vigore come convenzione regionale alternativa, destinata a contrastare il sistema di protezione dei diritti umani del Consiglio d'Europa. Come dichiarato dal direttore del Centro di diritto internazionale di Ordo Iuris: «Abbiamo intrapreso questa iniziativa perché vediamo che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sta progressivamente violando la definizione di famiglia e matrimonio in Paesi come Polonia, Romania e Bulgaria. Inoltre, l'UE intende imporre il riconoscimento dei matrimoni omosessuali contratti in altri Stati membri anche a quelli che non li riconoscono»<sup>98</sup>.

Questa affermazione rivela il progetto di rimodellare il diritto internazionale in senso clericofascista, svuotando progressivamente di contenuto le garanzie esistenti e sostituendo l'universalismo dei diritti con un paradigma confessionale e patriarcale. Un trattato come quello prospettato dalla Polonia, sganciato da qualsivoglia organizzazione internazionale riconosciuta, sarebbe incompatibile con il diritto dell'Unione Europea e con il sistema convenzionale europeo dei diritti umani. Se portato a compimento, il progetto avrebbe dunque formalizzato la coesistenza di due regimi dei diritti umani strutturalmente incompatibili all'interno dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa: uno fondato sull'eguaglianza e l'universalità, l'altro su valori confessionali e sulla subordinazione delle donne.

Il progetto del governo populista polacco e di Ordo Iuris è naufragato, come si è detto, con la sconfitta elettorale del PiS nel 2023 e l'ascesa di una nuova coalizione di governo europeista. Nel gennaio 2024, il Primo Ministro Donald Tusk ha annunciato la decisione di ritirare la richiesta pendente davanti al Tribunale costituzionale circa la compatibilità della *Convenzione di Istanbul* con la Costituzione, ponendo così fine al processo di recesso. Pur non avendo raggiunto l'obiettivo di sostituire la Convenzione,

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*: «The understanding of a 'child' should be based on the UN Convention on the Rights of the Child ... with the lower threshold of childhood being clarified. According to this assumption, a child is a human being from conception until the age of majority».

<sup>95</sup> Art. 1 UDRC: «Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile».

<sup>96</sup> Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 20 (2016) on the implementation of the rights of the child during adolescence, UN Doc. CRC/C/GC/20, 6 Dicembre 2016.

<sup>97</sup> Ordo Iuris, International Support for the Convention on the Rights of the Family – A Press Briefing in the Parliament. <https://ordoiuris.pl/en/press-newsdesk/international-support-for-the-convention-on-the-rights-of-the-family-a-press-briefing-in-the-parliament/> (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>98</sup> C. CIOBANU, *op. cit.*

l'esperienza polacca costituisce comunque una lezione fondamentale per il Consiglio d'Europa e per l'Unione Europea, perchè dimostra la capacità degli attori illiberali e populistici di utilizzare la retorica dei diritti umani come un'arma di disarticolazione dell'ordine giuridico europeo.

## 5. L'anti-genderismo alla prova della giurisprudenza costituzionale

In cinque Stati – Lituania, Lettonia, Moldova, Romania e Bulgaria– le controversie relative alla *Convenzione di Istanbul* sono state sottoposte alle Corti costituzionali, chiamate a valutare la compatibilità del trattato con le rispettive Costituzioni, e così a confrontarsi direttamente con gli argomenti di matrice anti-gender. Con un'unica eccezione, e anche grazie all'intervento della Commissione di Venezia, la Convenzione è stata interpretata secondo la sua ratio originaria, mentre le obiezioni anti-gender sono state, correttamente, ricondotte a questioni di natura ideologica.

Nel caso rumeno, diversamente dagli altri, la decisione della Corte costituzionale non ha riguardato direttamente la costituzionalità della Convenzione, bensì quella di una proposta di legge che era scaturita dall'opposizione ad essa. In Romania, che ha firmato la Convenzione nel 2014, la ratifica è avvenuta due anni più tardi, nonostante l'opposizione dei movimenti anti-gender e della assai agguerrita Chiesa ortodossa. Come nei casi analizzati più sopra, la Convenzione veniva accusata di introdurre la nozione "non romena" di genere come costruzione sociale, di violare il diritto dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose e morali, e di mettere a repentaglio la sovranità nazionale della Romania, a causa del meccanismo di monitoraggio, (GREVIO)<sup>99</sup>. Due anni dopo la ratifica, il movimento anti-gender ha subito un'ulteriore battuta d'arresto con il fallimento del referendum del 2018, che mirava a costituzionalizzare il monopolio del matrimonio tra persone di sesso opposto. La situazione sembrò tuttavia mutare nel 2020, quando il Parlamento ha adottato un disegno di legge volto a vietare a tutte le istituzioni educative lo svolgimento di «attività che propagano teorie e opinioni sull'identità di genere secondo le quali il genere sarebbe un concetto distinto dal sesso biologico»<sup>100</sup>. Il provvedimento è stato prontamente dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale, in una sentenza di grande rilievo che menziona esplicitamente la *Convenzione di Istanbul*. In primo luogo, la Corte ha chiarito che i concetti di sesso e genere non coincidono nel diritto romeno, il quale consente la riassegnazione di genere, riconosce l'orientamento sessuale come dimensione dell'identità sessuale e definisce il genere come una costruzione sociale distinta dal sesso biologico. In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che il divieto degli studi di genere – riconosciuti e integrati a livello internazionale nelle scienze sociali – violasse la libertà di espressione, il diritto all'informazione e il principio di legalità. Sul punto, la Corte ha evidenziato che il divieto avrebbe generato confusione e incoerenza nelle definizioni legali di sesso e genere, rendendo incerto per i cittadini romeni quale normativa seguire: quella che vieta la discriminazione o quella che limita le azioni dirette a combattere discriminazione e stereotipi di genere<sup>101</sup>. Infine, la Corte ha ricorda-

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> M. SAFTA, *The Constitutional Court of Romania against Gender Stereotypes: A Landmark Decision of Gender Equality and Identity*, in *IACL Blog*, 16 Novembre 2023. <https://blog-iacl-aidc.org/2023-posts/2023/11/9/the-constitutional-court-of-romania-against-gender-stereotypes-a-landmark-decision-on-gender-equality-and-identity>.

<sup>101</sup> E. BRODEALĂ, G. EPURE, *Nature versus Nurture: 'Sex' and 'Gender' before the Romanian Constitutional Court A Critical Analysis of Decision 907/2020 on the Unconstitutionality of Banning Gender Perspectives in Education and Research*, in *European Constitutional Law Review* 17, 2021, 724 et seq.



to che la Romania è vincolata a rispettare e promuovere l'uguaglianza di genere, conformemente al diritto internazionale dei diritti umani e al diritto dell'Unione Europea, che prevalgono sulla legislazione nazionale. A tal riguardo, la sentenza fa esplicito riferimento non solo alla CEDU, ma anche alla *Convenzione di Istanbul*, sancendo così la sua piena compatibilità con il diritto interno e ponendo fine alla credibilità di ogni sua rappresentazione come incompatibile con la normativa nazionale<sup>102</sup>.

La Moldavia ha ratificato la Convenzione nel 2021, dopo un lungo periodo di resistenza, a seguito di un cambiamento di regime politico. Come nel caso rumeno, la Chiesa ortodossa è immediatamente emersa come attore centrale dell'opposizione alla Convenzione, affermando, in un appello indirizzato al Presidente, al Parlamento e al Governo, che essa «nega la realtà dell'esistenza di un uomo e di una donna», e riprendendo la metafora, già utilizzata in Ungheria, del cavallo di Troia, per cui la Convenzione traghetterebbe in Moldavia l'ideologia del gender<sup>103</sup>, a dimostrazione della circolazione degli argomenti e delle strategie anti-Convenzione nella regione centro-orientale.

Investita della questione, la Corte costituzionale moldava ha chiesto un *amicus curiae* alla Commissione di Venezia, per meglio poter valutare le implicazioni costituzionali della ratifica della Convenzione. Secondo la Commissione di Venezia, «definendo il termine "genere" all'articolo 3(c), la *Convenzione di Istanbul* riconosce che la violenza contro le donne non deriva soltanto da differenze biologiche tra uomini e donne, cioè dal sesso, ma principalmente da 'ruoli, comportamenti e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per uomini e donne'<sup>104</sup>. Tali ruoli stereotipati di genere contribuiscono allo status subordinato delle donne nella società e possono portare a rendere pratiche dannose e la violenza contro le donne accettabili nella sfera privata e pubblica». In questo senso, la *Convenzione di Istanbul* riflette l'articolo 16 della Costituzione moldava in materia di uguaglianza e non mira a «eliminare le "differenze" tra uomini e donne, né a suggerire che essi siano, o debbano essere, identici» (par. 14). La Commissione ha inoltre chiarito che «la *Convenzione di Istanbul* non interferisce con il diritto dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose, poiché tale materia è al di fuori dell'ambito del trattato» (par. 43) e che «le diverse forme di famiglia e le questioni a esse connesse – come la definizione di matrimonio e di adozione – rimangono disciplinate dal diritto nazionale degli Stati contraenti. Di conseguenza, se la Repubblica moldava stabilisce che il matrimonio è tra un uomo e una donna, e che l'elemento fondante della famiglia esclude le coppie dello stesso sesso, la *Convenzione di Istanbul* non può essere considerata come promotrice di un diverso modello familiare rispetto a quello previsto dalla legislazione nazionale» (par. 32). Su queste basi, la Corte costituzionale moldava ha affermato la costituzionalità della Convenzione, respingendo la teoria del "cavallo di Troia" e chiarificando che l'obiettivo fondamentale della *Convenzione di Istanbul* è «combattere la violenza con-

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> Commissione di Venezia, Opinione n. 1065/2021 *Republic of Moldova – Amicus curiae Brief for the Constitutional Court on the constitutional Implications of the ratification of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention)*, 14 Dicembre 2021, [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2021\)044-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2021)044-e) (ultimo accesso 25/10/2025).

tro le donne e la violenza domestica» e che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere è condizione necessaria a tale scopo<sup>105</sup>.

La *Convenzione di Istanbul* è stata fortemente politicizzata anche in Lituania e, come si è visto in apertura, in Lettonia. In entrambi i paesi, le rispettive Corti costituzionali hanno confermato la costituzionalità della Convenzione su basi molto simili. Tuttavia, mentre in Lettonia, in seguito alla decisione della Corte, la Convenzione è stata infine ratificata, nonostante le polemiche non siano cessate, in Lituania la ratifica rimane tuttora in sospeso. Entrambe le repubbliche baltiche sono costituzionalmente laiche. La Lettonia, tuttavia, è assai più religiosamente composita, con tre confessioni predominanti: il luteranesimo, il cattolicesimo e l'ortodossia russa, ed un alto tasso di non affiliazione religiosa<sup>106</sup>. La Lituania, per contro, conserva una più forte identità cattolica<sup>107</sup>, anche a fronte del ruolo centrale che la Chiesa ha giocato nella costruzione dell'identità nazionale e nella salvaguardia delle tradizioni culturali, in opposizione alla Russia e all'Unione Sovietica<sup>108</sup>. Il tradizionale ruolo pubblico della Chiesa in Lituania si riflette oggi in una marcata politicizzazione della religione, in particolare i settori sensibili quali l'istruzione, la famiglia e le questioni eticamente divisive come l'aborto e i diritti delle minoranze sessuali. I media e le ONG cristiano-conservatrici hanno esercitato, dagli anni 2000 in poi, un'influenza notevole nella formazione del discorso pubblico<sup>109</sup>. Molte di queste ONG mantengono stretti legami con attori affini in altri paesi dell'Europa centrale e orientale, in particolare con Ordo Iuris<sup>110</sup>, menzionato più sopra, artefice della bozza di Convenzione alternativa circolata dal governo polacco. Non sorprende dunque che la *Convenzione di Istanbul*, firmata nel 2013, sia stata accolta con ostilità da parte delle Chiese e delle ONG conservatrici, che l'hanno subito caratterizzata come una minaccia ai «diritti naturali di uomini e donne, ai loro ruoli naturali e ai valori tradizionali e cristiani»<sup>111</sup>. Anche in Lettonia, tuttavia, dopo la firma nel 2016, la Convenzione è stata assorbita all'interno di più ampi discorsi populistici contrari alla globalizzazione e all'Unione Europea, rappresentata come un'élite liberale corrotta che impone concezioni straniere ai modelli familiari tradizionali, ai valori locali e agli stili di vita propri della «gente comune»<sup>112</sup>. In una Lettera aperta i leader delle quattro principali Chiese lettoni – la Evangelica Luterana, la Cattolica Romana, la Ortodossa Russa e la Battista – ammonivano che: «La [*Convenzione di Istanbul*] non invita a combattere le vere cause della violenza, ma apre la possibilità di imporre alla Lettonia un progetto di trasformazione della società basato sull'ideologia del sesso sociale [genere], in contrasto con la Costitu-

<sup>105</sup> Decisione sull'inammissibilità del ricorso n. 219a/2021 (Corte Costituzionale della Repubblica di Moldova, 18 gennaio 2022)

<sup>106</sup> Pew Research Center, *How do European countries differ in religious commitment?* 5 Dicembre 2018, <https://www.pewresearch.org/short-reads/2018/12/05/how-do-european-countries-differ-in-religious-commitment/> (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> E. JUCHNEVIČIŪTĖ, M. ALIŠAUSKIENĖ, G. POČĖ, *The Christian Right in Contemporary Lithuania. Key Actors and Their Agendas*, in G. LO MASCOLO (cur.), *The Christian Right in Europe: Movements, Networks, and Denominations*, Bielefeld, 2023, 267

<sup>109</sup> *Id.*, 272.

<sup>110</sup> *Id.* 269 et seq.

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> G. POČĖ, I. SKULTE. 2023. *Religious Voices Against 'Gender Ideology' in the Discourse on the Ratification of the Istanbul Convention in Latvian and Lithuanian Media*, in *Religion and Society in Central and Eastern Europe* 16(1), 2023, 39-60.



zione della Repubblica di Lettonia»<sup>113</sup>. In modo analogo, una lettera del 2018 dei vescovi della Chiesa cattolica lituana metteva in guardia dal fatto che il riferimento al genere contenuto nella Convenzione imporrebbe una visione distorta del sesso nella società: «Nel nobile intento di prevenire la violenza contro le donne, vengono imposte alla società posizioni ideologiche incompatibili con il concetto naturale dei diritti umani, nel tentativo di costruire una visione artificiale della donna e dell'uomo»<sup>114</sup>. Sia in Lituania sia in Lettonia, gli attori anti-gender hanno poi frequentemente fatto leva sulla nozione di “naturale” come fondamento normativo dei loro argomenti in materia di diritti umani, presentando i sessi biologici come entità “naturali” e i “generi” – spesso tradotti in modo impreciso nelle lingue locali come “sessi sociali” – come costruzioni artificiali. In questa prospettiva, i diversi ruoli sociali attribuiti a uomini e donne sono ritenuti radicati nella natura stessa e qualsiasi tentativo, promosso dal discorso sull'uguaglianza dei diritti, di superarli o modificarli viene percepito come un'imposizione innaturale<sup>115</sup>. Nel 2021 la Corte costituzionale si è pronunciata, su istanza del Parlamento, sulla costituzionalità della Convenzione, respingendo in modo netto tutti gli argomenti dei movimenti anti-gender<sup>116</sup>. Anzitutto, la Corte ha chiarito che tutti gli obblighi imposti agli Stati membri dalla *Convenzione di Istanbul* si applicano esclusivamente alle questioni concernenti l'eliminazione della violenza contro le donne e della violenza domestica, e non implicano l'accettazione o l'introduzione di alcuna forma specifica di matrimonio o di famiglia. La Corte ha poi affermato che la Convenzione non limita la libertà di pensiero, di coscienza o di religione, poiché non impone agli individui particolari visioni o convinzioni. La Corte ha anche affrontato la spinosa questione della compatibilità della Convenzione con l'identità costituzionale della Lettonia. Nonostante i valori cristiani e l'affermazione secondo cui la famiglia rappresenta il fondamento di una società coesa facciano parte dell'identità costituzionale lettone, il riferimento ai valori cristiani nel preambolo della Costituzione deve essere interpretato essenzialmente non come un richiamo religioso, ma come un riferimento all'appartenenza alla civiltà europea o occidentale. Allo stesso modo, il riferimento alla famiglia indica che questa forma di vita sociale è moralmente e giuridicamente riconosciuta, ma tali elementi sono fattori extra-giuridici e non possono essere considerati norme giuridiche vincolanti in sé stesse. Di conseguenza, la costituzionalità della Convenzione non può essere valutata alla luce di essi.

La decisione della Corte ha aperto la strada alla ratifica da parte del Parlamento lettone, avvenuta nel 2023, con l'astensione compatta dei partiti di opposizione. Come nel caso della Croazia, tuttavia, la ratifica è stata accompagnata da una Dichiarazione in cui si affermava che la Convenzione sarebbe stata applicata in conformità con i valori costituzionali della Lettonia, in particolare per quanto concerne i diritti umani, l'uguaglianza di genere e la protezione del matrimonio e della famiglia e che il termine “genere”, così come definito nella Convenzione, non implica alcun obbligo di introdurre una nuova concezione del sesso nell'ordinamento giuridico o nel sistema educativo lettone<sup>117</sup>.

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> Corte Costituzionale della Lettonia, Sentenza no. 2020-39-024 del 4 Giugno 2021.

<sup>117</sup> Parlamento della Repubblica di Lettonia, *Saeima ratifies Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence*. <https://www.saeima.lv/en/news/saeima-news/32945-saeima-ratifies-convention-on-preventing-and-combating-violence-against-women-and-domestic-violence> (ultimo accesso 25/10/2025).

In Lituania, per contro, la propaganda contraria alla Convenzione è sinora riuscita a impedire l'avanzamento del processo di ratifica, nonostante la Corte costituzionale abbia affermato la piena compatibilità del testo convenzionale con la Costituzione nazionale<sup>118</sup>. Le motivazioni della decisione non si discostano in modo significativo da quelle adottate dalle Corti moldava e lettone, né da quelle illustrate nell'*amicus curiae* della Commissione di Venezia, cui i giudici lituani fanno ampio e diretto riferimento (rispettivamente ai paragrafi 18 ss. e 16 ss.). Un elemento peculiare del caso lituano riguarda la questione sollevata dal Parlamento in merito al presunto rischio che la Convenzione potesse costituire una minaccia per la lingua nazionale. Si sosteneva infatti che essa avrebbe imposto l'uso di un linguaggio neutro rispetto al genere nella sfera pubblica, mentre il Lituano non dispone di forme linguistiche neutre rispetto al sesso.

Per comprendere la logica di questa tesi, solo in apparenza paradossale, è necessario considerare la profonda centralità assunta dalle politiche linguistiche nei Paesi baltici, ancora segnati dal trauma della russificazione attuata durante il periodo sovietico. Tale processo fu caratterizzato dalla soppressione delle lingue nazionali, dalla deportazione delle popolazioni autoctone e dal massiccio reinsediamento di cittadini sovietici di etnia russa. La presenza di una consistente minoranza russofona è divenuta, dopo l'indipendenza dall'URSS, un fattore ricorrente di tensione, in un contesto in cui gli Stati baltici hanno adottato politiche linguistiche particolarmente incisive<sup>119</sup> volte a fare della lingua un elemento costitutivo dell'identità costituzionale e nazionale, nonché un indicatore di lealtà civica. L'invasione dell'Ucraina ha ulteriormente alimentato il tradizionale clima di diffidenza nei confronti dei russofoni, favorendo l'emergere di nuove iniziative restrittive riguardanti l'uso della lingua russa. In Lituania, ad esempio, il Ministero dell'Istruzione ha recentemente proposto di seguire l'esempio di Estonia e Lettonia, eliminando l'istruzione in lingua russa e limitando le scuole all'insegnamento in lingue ufficiali dell'UE o di paesi «amici della Lituania»<sup>120</sup>. Queste ansie sono state facilmente strumentalizzate dagli attori anti-gender, che hanno costruito narrazioni di neo-colonialismo, presentando l'imposizione dell'"ideologia di genere" da parte della *Convenzione di Istanbul* come una minaccia all'identità nazionale e costituzionale, di cui la lingua ufficiale rappresenta, come si è detto, un elemento centrale. La Corte ha, prevedibilmente, respinto l'argomento sollevato dal Parlamento, affermando che la Convenzione non comporta la necessità di introdurre nuove regole linguistiche. La diatriba, tuttavia, mette in luce la natura schizofrenica degli argomenti e delle dinamiche degli attori anti-gender, che, da un lato, agitano lo spauracchio di una nuova russificazione, mentre, dall'altro, si alleano politicamente con la minoranza russa, contro l'Unione Europea, nel nome della comune difesa dei "valori tradizionali", come si è visto nel voto del Parlamento lettone volto a denunciare la *Convenzione di Istanbul*.

Anche in Bulgaria, come nei casi finora analizzati, le controversie relative alla *Convenzione di Istanbul* sono sfociate, su istanza parlamentare, in una pronuncia della Corte Costituzionale. Il caso bulgaro rap-

<sup>118</sup> Corte Costituzionale della Lituania, Sentenza no. 18/2023 del 14 Marzo 2024.

<sup>119</sup> L. ALIJEVA, *Left Behind? A Critical Study of the Russian-speaking Minority Rights to Citizenship and Language in the Post-Soviet Baltic States. Lessons from Nationalising Language Policies*, in *International Journal on Minority and Group Rights*, 24(4), 2017, 484-536.

<sup>120</sup> G. GAIDAMAVIČIUS, *Lithuania considers phasing out Russian as a foreign language in schools*, in *LRT*, 23 Luglio 2025. <https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2621132/lithuania-considers-phasing-out-russian-as-a-foreign-language-in-schools?srsId=AfmBOooMouiFNUfKYalCUCuDW4H5qqk9gAH00Y-9mYgeaYXgbk11grFP> (ultimo accesso 25/10/2025).

presenta però un'eccezione, perchè, nella pronuncia del 2018, la Corte ha accolto tutti gli argomenti sollevati dagli attori anti-gender, elevandoli sostanzialmente a parametro di costituzionalità. La Bulgaria ha firmato la *Convenzione di Istanbul* nel 2016, quando il dibattito pubblico sul "genere" era assai circoscritto, ed appannaggio più o meno esclusivo degli studi accademici di genere, delle organizzazioni per i diritti delle donne, e delle reti dei diritti umani. Come in Ungheria, a politicizzare le questioni di genere nello spazio pubblico è stata la campagna di panico morale sollevata nell'imminenza della ratifica della Convenzione da parte di una congerie di attori: partiti di governo, la Chiesa ortodossa bulgara, la comunità musulmana, le chiese evangeliche e svariate organizzazioni religiose. Per quanto le argomentazioni della propaganda anti-Convenzione siano state del tutto sovrapponibili a quelle utilizzate negli altri paesi dell'Europa Centro-Orientale<sup>121</sup>, nel discorso pubblico bulgaro, una particolare importanza ha assunto l'anti-europeismo, per cui il termine "gender" è stato progressivamente trasformato in un'etichetta stigmatizzante: sinonimo non solo di di persona gay o trans, ma anche di liberale pro-europeo fautore dell'uguaglianza di genere e dei diritti LGBTQ+, un "nemico interno" percepito come minaccia per la famiglia tradizionale e l'identità nazionale<sup>122</sup>.

L'opposizione alla Convenzione si è concentrata in particolare sull'articolo 14, che prevede l'adozione di misure di prevenzione della violenza contro le donne mediante interventi educativi e attività di sensibilizzazione<sup>123</sup>. Tale disposizione è stata rappresentata come l'imposizione di un indottrinamento ideologico, ritenuto in contrasto con il principio secondo cui il matrimonio avrebbe carattere esclusivamente eterosessuale, e persino come una forma di violenza psicologica sui minori, lesiva del diritto dei genitori di educare i figli conformemente alle proprie convinzioni religiose<sup>124</sup>.

Nel complesso, l'analisi della copertura mediatica dell'epoca rivela che le narrazioni dominanti sulla Convenzione e i suoi potenziali effetti in Bulgaria sono stati improntate al sensazionalismo e alla retorica dello scandalo, con contenuti altamente manipolatori e distorsivi. L'effetto è stato quello di plasmare un'opinione pubblica fortemente negativa nei confronti della Convenzione, inducendo il governo – che pur disponeva della maggioranza necessaria per la ratifica – a sospendere il processo, temendo un grave contraccolpo politico<sup>125</sup>, e il Parlamento a sollevare la questione della costituzionalità della Convenzione davanti alla Corte Costituzionale. Nel 2018, con una maggioranza di otto voti contro quattro, la Corte ha

<sup>121</sup> Come negli altri stati della regione, la propaganda anti-Convenzione ha accusato l'Europa di utilizzare la Convenzione come un cavallo di Troia per introdurre la "ideologia di genere" e promuovere gli interessi della "lobby LGBTQ+". v. M. ILCHEVA, *Bulgaria and the Istanbul Convention - Law, Politics and Propaganda vs. the Rights of Victims of Gender-Based Violence*, in *Open Journal for Legal Studies (OJLS)*, 3, 1, 2020, 49-68.

<sup>122</sup> E. SLAVOVA, *Notes from the Gender Republic: The Curious Case of translating Gender in Bulgaria*, in *Gender Campus*, Dicembre 2020. <https://www.gendercampus.ch/en/blog/post/notes-from-the-gender-republic-the-curious-case-of-translating-gender-in-bulgarian> (ultimo accesso 15/04/2026)).

<sup>123</sup> *Convenzione di Istanbul*, Articolo 14 – Educazione: «1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi. 2 Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media».

<sup>124</sup> M. ILCHEVA, *op. cit.*, 60.

<sup>125</sup> R. SMILOVA, *The Ideological Turn in Bulgarian Constitutional Discourse: The Rise Against 'Genders'*, in A. SAIÓ, R. UITZ (a cura di), *Critical Essays on Human Rights Criticism*, L'Aja, 2020, 186.

dichiarato l'incostituzionalità della Convenzione<sup>126</sup>, fondando la decisione sui medesimi argomenti anti "ideologia del gender" propagati dagli oppositori.

Secondo la Corte, la Convenzione ha un ambito di applicazione più ampio rispetto al titolo, che implica l'introduzione nel diritto bulgaro dei concetti di "genere" e "identità di genere", che comprometterebbero il principio di legalità e quello dello stato di diritto. Il titolo del Trattato, infatti, richiama la protezione delle donne – pienamente compatibile con l'ordinamento nazionale – ma il corpo del testo introduce concetti giuridicamente ambigui come "genere" e "identità di genere", privi di sufficiente determinatezza giuridica. Il rischio di indeterminatezza concettuale, secondo la Corte, viola il principio di certezza del diritto, creando potenziali incoerenze interpretative e minando lo stesso principio dello stato di diritto: «Il significato implicito nei termini utilizzati non solo non promuove l'uguaglianza tra i sessi, ma offusca le differenze tra di essi, privando così il principio di uguaglianza di qualsiasi contenuto». «Se, infatti, – ha affermato la Corte – la società perdesse la capacità di distinguere tra donna e uomo, la lotta contro la violenza sulle donne rimarrebbe un impegno meramente formale, impossibile da realizzare»<sup>127</sup>. La Convenzione, dunque, nella lettura della Corte, contraddice l'articolo 6(2) della Costituzione, che protegge dalla discriminazione, *inter alia*, sulla base del sesso, perchè «il sesso biologico, determinato alla nascita, costituisce la base dello stato civile», e la chiarezza in questa materia è essenziale anche alla luce del fatto che «il matrimonio come unione tra un uomo e una donna, è un concetto profondamente radicata nella coscienza giuridica bulgara»<sup>128</sup>. In particolare, due disposizioni della Convenzione sono state giudicate incompatibili con la Costituzione bulgara: l'articolo 3(c) – che definisce il genere come costruzione sociale<sup>129</sup> – e dell'articolo 4(3) – che include l'orientamento sessuale e l'identità di genere tra i motivi di non discriminazione<sup>130</sup> –, perchè non contengono una chiara definizione di "identità di genere". Citando risoluzioni del Consiglio d'Europa in materia di diritti LGBTQ+, che nulla hanno a che vedere con la *Convenzione di Istanbul*, la Corte ha sostenuto che esisterebbe «un ovvio legame» tra la politica del Consiglio per la prevenzione della violenza contro le donne e la tutela dei diritti delle persone transessuali. La Costituzione bulgara, tuttavia, si fonda sulla «concezione binaria della specie umana», articolata in due sessi biologici con funzioni biologiche e sociali distinte: in particolare, «il sesso femminile è associato a ruoli sociali specifici – madre, colei che partorisce, levatrice»<sup>131</sup>.

Lo scarto tra la pronuncia bulgara e le decisioni delle altre corti della regione costituzionali esaminate più sopra, si spiega alla luce di una pluralità di fattori. Una è certamente la storica difficoltà della Corte

<sup>126</sup> Corte Costituzionale della Repubblica di Bulgaria, Sentenza No 13, 27 luglio 2018.

<sup>127</sup> R. SMILOVA, *op. cit.*, 194.

<sup>128</sup> R. VASSILEVA, "Bulgaria's Constitutional Troubles with the Istanbul Convention", in *VerfBlog*, 2018. <https://verfassungsblog.de/bulgarias-constitutional-troubles-with-the-istanbul-convention/> (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>129</sup> Art. 3 (c): «Con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini».

<sup>130</sup> Art. 4 (3): «L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione».

<sup>131</sup> R. SMILOVA, *op. cit.*, 193.



costituzionale bulgara ad allinearsi agli standard europei di tutela dei diritti fondamentali<sup>132</sup>. Un altro fattore è stato l'assenza di una traduzione ufficiale (e accurata) della Convenzione, che ha favorito interpretazioni fuorvianti, soprattutto relativamente al concetto di genere<sup>133</sup>. Decisiva, tuttavia, si è rivelata la pressione del contesto politico e sociale sulla Corte, come evidenziato nelle opinioni dissenzienti, che accusano la maggioranza di essersi lasciata guidare da considerazioni ideologiche e dalla ricerca di consenso popolare, piuttosto che da un'interpretazione giuridica obiettiva e coerente<sup>134</sup>.

Gli effetti della mancata ratifica della Convenzione non si limitano all'indebolimento delle politiche di prevenzione e contrasto della violenza di genere. La pronuncia relativa alla *Convenzione di Istanbul* ha infatti compromesso la legittimità della Corte quale organo contro-maggioritario e ampliato la distanza tra il diritto interno e gli standard europei in materia di tutela dei diritti umani, contribuendo ad isolare ulteriormente un Paese già ai margini delle dinamiche europee.

## 6. Anti-genderismo e populismo securitario: una sfida per l'Unione Europea

L'analisi condotta nelle pagine precedenti dimostra che l'opposizione alla parità di genere non è solo un elemento centrale dei sistemi valoriali religioso-conservatori, ma anche uno strumento populista per alimentare antagonismi, mobilitare ampi segmenti della popolazione, ottenere sostegno politico e consolidare nuove alleanze fondate sull'anti-genderismo. In questo contesto, si sono affermate nuove condizioni epistemiche che definiscono l'inquadramento delle questioni di genere – tra cui la violenza contro le donne – attraverso prospettive di “securitizzazione” anti-gender, ridefinendo priorità, rappresentazioni politiche e spazi di policy<sup>135</sup>. Nel dibattito recente sulla *Convenzione di Istanbul*, questa logica securitaria si è cristallizzata, contribuendo a costruire percezioni di minaccia legate al genere e ad accentuare antagonismi che contrappongono il “popolo puro” alle élite imperialiste ed immorali, agli immigrati e ai richiedenti asilo<sup>136</sup>.

Per quanto queste dinamiche si siano consolidate in modo particolarmente evidente in Europa Centro-Orientale, la loro ombra si allunga ben oltre la regione e si è manifestata nell'accidentato percorso che ha condotto all'adesione dell'Unione Europea alla *Convenzione di Istanbul* nel 2023. In seno alle istituzioni europee, infatti, ad opporsi all'adesione non sono stati solo gli Stati dell'Europa centrale e orientale: anche attori politici occidentali hanno sollevato obiezioni, a volte fondate su argomentazioni “anti-gender”, più spesso inserendosi in più ampi tentativi di delegittimare l'Unione e rafforzare agende nazionaliste. Questo tipo di resistenza non ha attaccato frontalmente l'uguaglianza di genere; ma è stata inquadrata nella narrazione “coloniale” secondo cui la *Convenzione di Istanbul* costituirebbe uno strumento di indebito indebolimento della sovranità nazionale e del consolidamento della supremazia dell'Unione. Alcuni oppositori hanno richiamato il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5(3) TUE

---

<sup>132</sup> *Ivi*, 189.

<sup>133</sup> *Ivi*, 189-190.

<sup>134</sup> M. ILCHEVA, *op. cit.*, 59.

<sup>135</sup> D. UNAL, *Securitization of gender as a modus operandi of populism: anti-gender discourses on the Istanbul Convention in the context of AKP's illiberal transformation*, in *Southeast European and Black Sea Studies*, 25(4), 2025, 611-631.

<sup>136</sup> *Ibid.*

per contestare la competenza dell'Unione ad aderire alla Convenzione<sup>137</sup>. Un'altra linea argomentativa ha posto un'equazione tra violenza e immigrazione, soprattutto proveniente da paesi a maggioranza musulmana, attribuendo all'UE e alle sue politiche migratorie la responsabilità di un presunto incremento degli attacchi contro le donne. Janice Atkinson, ex membro britannico del Parlamento europeo, nota per le posizioni di estrema destra e per il sostegno alla *Brexit*, ha dichiarato ad esempio: «Permettendo a milioni di giovani uomini migranti di origine musulmana di entrare nei nostri Paesi, abbiamo esposto le nostre donne a questi attacchi. È una forma di terrorismo. Basta coperture, basta attenuanti, basta correttezza politica. Come il Presidente Trump, vorrei un controllo più rigoroso su coloro che fate entrare»<sup>138</sup>. Argomentazioni come queste costruiscono efficacemente un discorso legato alla sicurezza, per cui si sposta l'attenzione dalle dinamiche strutturali della violenza di genere – radicate, come si è visto, nelle disuguaglianze di potere e nei modelli socio-culturali che attraversano l'intera società – verso un presunto “nemico esterno”, costruito su basi civilizzazionali. Al contempo, questo tipo di affermazioni legittima l'adozione di politiche securitarie e restrittive in materia di asilo e migrazione, presentandole come necessarie per proteggere le donne. Così, la convergenza tra anti-genderismo e populismo securitario si appropria strategicamente della questione della violenza contro le donne, canalizzandole in discorsi illiberali e identitari, per rafforzare agende nazionaliste, xenofobe e anti-europee.

È particolarmente significativo il fatto che le polemiche non si siano esaurite neppure dopo il Parere reso nel 2021 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Come anticipato, le controversie politiche e il mancato consenso tra alcuni Stati membri hanno ostacolato a lungo il processo di adesione dell'Unione, portando il Parlamento Europeo a chiedere alla Corte di Giustizia di pronunciarsi in materia. La Corte ha stabilito che l'UE potesse procedere alla ratifica della Convenzione anche senza accordo comune, nei limiti delle competenze che le sono attribuite in materia di asilo, cooperazione giudiziaria penale e funzionamento delle istituzioni pubbliche. In questa cornice, ha chiarito la Corte, la Convenzione non incide su ambiti di competenza esclusiva degli Stati, quali l'istruzione e il diritto di famiglia<sup>139</sup>. Il Parere ha consentito di superare gran parte delle obiezioni fondate sulla presunta ideologia di genere e sul principio di sussidiarietà, aprendo la strada alla ratifica, ma non ha eliminato le strumentalizzazioni ad opera di attori illiberali e populistici. Ne è stato un esempio l'astensione del governo italiano guidato da Giorgia Meloni nel voto europeo sull'adesione dell'UE alla Convenzione, che pure è stata ratificata dall'Italia nel 2013. Pur costretti a riconoscere esplicitamente – coerentemente con il parere della CGUE – l'impossibilità di

<sup>137</sup> Ad esempio, Nicolas Bay, già Segretario del Front National francese e attuale membro del Parlamento europeo, ha riconosciuto che gli obiettivi della *Convenzione di Istanbul* sono “lodevoli”, ma ha sostenuto che l'Unione europea «non ha alcuna legittimità diplomatica per ratificare una simile convenzione, che verrebbe imposta agli Stati membri, i quali dovrebbero essere gli unici a decidere». Ha inoltre affermato che «l'Unione europea starebbe ancora una volta travalicando le proprie competenze e minando la sovranità degli Stati». N. BAY, *Verbatim Report of Proceedings – EU Accession to the Istanbul Convention on Preventing and Combating Violence against Women* (B8-1229/2016, B8-1235/2016), 24 November 2016, (accessed October 9, 2023), [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2016-11-24-ITM-009-05\\_EN.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2016-11-24-ITM-009-05_EN.html) (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>138</sup> J. ATKINSON, *Verbatim Report of Proceedings - EU Accession to the Istanbul Convention on Preventing and Combating Violence against Women (Debate)*, 23 Novembre 2016 [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2016-11-23-ITM-014\\_EN.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2016-11-23-ITM-014_EN.html) (ultimo accesso 25/10/2025).

<sup>139</sup> <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210176en.pdf>.



usare la Convenzione per imporre normative agli Stati in materie legate al “gender”, esponenti della maggioranza hanno denunciato la presunta “strumentalizzazione” della Convenzione per avanzare un’agenda legata ai diritti delle minoranze sessuali. In un comunicato ufficiale, il Capodelegazione di Fratelli d’Italia ha infatti riconosciuto che, in linea con il Parere emesso dalla Corte di Giustizia, «non vi è alcuna possibilità che la Convenzione possa essere utilizzata per imporre specifiche regolamentazioni ai governi nazionali», ma ha nondimeno affermato: «Vogliamo ancora una volta denunciare la costante strumentalizzazione della Convenzione da parte della sinistra arcobaleno, che vorrebbe farne l’ennesimo cavallo di Troia per imporre l’agenda LGBT»<sup>140</sup>.

L’astensione della maggioranza italiana e le polemiche giuridicamente infondate dei suoi rappresentanti dimostrano come la *Convenzione di Istanbul* sia oggetto di una sistematica distorsione e strumentalizzazione da parte di attori sia governativi sia non governativi, con l’obiettivo di politicizzare la parità di genere e, al contempo, indebolire il processo di integrazione dell’Unione Europea e minare il regime di tutela dei diritti umani del Consiglio d’Europa. Il filo conduttore che lega tutti i casi analizzati in questo saggio è l’associazione fra la mobilitazione contro la Convenzione e più ampie tendenze illiberali e populiste. La natura polimorfa dell’opposizione alla ratifica della Convenzione da parte dell’Unione illustra infatti la convergenza tra nazionalismo, antieuropeismo, razzismo e misoginia, tratti distintivi del populismo di destra contemporaneo. Essa mostra altresì come le politiche anti-gender travalichino i confini tra Est e Ovest e come l’anti-genderismo funzioni da piattaforma per più ampi attacchi ideologici tanto all’UE quanto ai valori fondamentali della democrazia pluralista e dello Stato di diritto che essa mira a difendere.

<sup>140</sup> ECR Group, Fratelli d’Italia, UE, Fidanza e Sofo (Fdi-Ecr): *Ribadiamo nostro impegno nella lotta alla violenza contro le donne, ma denunciemo strumentalizzazione della Convenzione da parte delle sinistre arcobaleno*, Strasburgo, 10 Maggio 2023. <https://ecr-fratelliditalia.eu/ue-fidanza-e-sofo-fdi-ecr-ribadiamo-nostro-impegno-nella-lotta-alla-violenza-contro-le-donne-ma-denunciemo-strumentalizzazione-della-convenzione-da-parte-delle-sinistre-arcobaleno/> (ultimo accesso 25/10/2025).